SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 183

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

DELIBERAZIONE 8 ottobre 1998.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Deliberazione n. 523).

98A9442

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1998, n. **374.**

Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, il comma 6 dell'articolo 7, il quale prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disposta la fusione in un unico istituto, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n. 818;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di rilievo n. 13 del 13 agosto 1998 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione dell'ISAE

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprlle 1997, n. 94, è istituito l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), di seguito denominato anche Istituto, nel quale confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi.

2. L'ISAE, con unica sede in Roma, è un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, inserito nell'omonimo comparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. È retto dal presente regolamento, nonché da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 11.

3. L'ISAE è sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito indicato anche come Ministro vigilante, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.

4. L'ISAE è inserito nel sistema nazionale della ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 2.

Compiti istituzionali

1. L'ISAE, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione nazionale in materia di ricerca scientifica, svolge attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica e di politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, effettuando, in particolare, ricerche relative alla congiuntura economica ed alle dinamiche tendenziali e programmatiche di medio e lungo periodo dell'economia, nel contesto nazionale e internazionale, con il fine precipuo dell'utilità per le decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni.

2. L'Istituto svolge, su richiesta dei competenti dipartimenti, attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché per il Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e la Cabina di regia nazionale, su richiesta dei predetti organismi, ferma restando la responsabilità istituzionale degli organi dell'Amministrazione

nell'esercizio delle funzioni di propria competenza. L'ISAE svolge inoltre, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attività di collaborazione nelle analisi dei problemi di economia e di finanza pubblica, anche ai fini della predisposizione dei provvedimenti del Governo in materia di politica economica.

3. Nell'ambito delle proprie competenze l'ISAE può svolgere gli incarichi che gli vengono conferiti dal Parlamento, nonché, mediante convenzione, da pubbliche amministrazioni, da enti e da organizzazioni pubbliche, private o internazionali.

4. Per lo svolgimento delle sue attività l'ISAE ha l'accesso, mediante specifici protocolli d'intesa, al sistema informativo di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai dati del SISTAN e di altre pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli ulteriori elementi e le informazioni in loro possesso richiesti dall'Istituto ai fini dell'esercizio dei propri compiti.

Art. 3.

Fonti di finanziamento

1. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:

a) con il contributo annuo dello Stato, determinato con la legge finanziaria;

b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali;

c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;

d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive eventualmente derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

Art. 4.

Organi dell'Istituto

1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6 e 8, sono:

a) il presidente;

b) il comitato amministrativo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano le indennità di carica da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 5.

Il presidente

1. Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) predispone ed aggiorna il programma di ricerca dell'Istituto, prioritariamente in base alle direttive del Ministro vigilante, e ne dispone l'esecuzione;

c) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente;

d) convoca e presiede il comitato amministrativo di cui all'articolo 6 e provvede nelle materie e per gli atti delegati dal comitato stesso, ovvero nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva;

e) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Art. 6.

Il comitato amministrativo

1. Il comitato amministrativo è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle riunioni dell'organo partecipa il direttore generale.

2. Il comitato svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:

a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;

c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

d) delibera la pianta organica, il regolamento di amministrazione e contabilità e gli atti organizzativi e regolamentari generali;

e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.

Art. 7.

Controllo e vigilanza

1. La gestione finanziaria dell'Istituto è sottoposta al controllo della Corte dei conti secondo la normativa vigente.

2. Le deliberazioni concernenti i regolamenti, il bilancio consuntivo e la determinazione degli organici sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante. Allo stesso Ministro sono altresì comunicati, ai fini dell'attività di vigilanza, le deliberazioni e gli atti

individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del Ministero vigilante. Per le deliberazioni riguardanti la determinazione degli organici il termine di approvazione è di sessanta giorni; le deliberazioni stesse sono approvate di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Gli eventuali rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Istituto.

Art. 8.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro vigilante ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due membri supplenti. I componenti, se dipendenti pubblici, debbono avere qualifica non inferiore a dirigente.

2. ll collegio svolge le attività relative al controllo della gestione finanziaria, secondo le modalità e la disciplina stabiliti per gli enti pubblici.

Art. 9.

Il consiglio scientifico

I. Il consiglio scientifico è composto da sette membri, anche stranieri, scelti tra esperti di alta qualificazione anche operanti in pubbliche amministrazioni o in istituzioni private. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di ricerca e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Il consiglio scientifico concorda con il «Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca» di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente.

2. Il consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il presidente dell'Istituto.

Art. 10.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Se scelto tra i dipendenti dell'Istituto è collocato fuori dal ruolo organico, nel quale rientra alla cessazione dell'incarico.

2. Il direttore, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni speciali dettate per gli enti di ricerca dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 15, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, è preposto ai servizi e agli uffici dell'Istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del comitato ammistrativo e del presidente, esercita le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto ovvero quelle delegategli dal comitato amministrativo e dal presidente.

Art. 11.

Statuto

1. Lo statuto dell'ISAE è deliberato dal comitato amministrativo ed è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Lo statuto dell'ISAE si ispira ai principi stabiliti dalla legge 3 aprlle 1997, n. 94, dal presente regolamento, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, in quanto compatibili, da quelli desumibili dalle leggi 30 luglio 1959, n. 616, 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e 8 agosto 1985, n. 439.

3. Lo statuto definisce i poteri e le responsabilità proprie del presidente e del direttore generale per l'esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza, nonché quelle dei diversi livelli dirigenziali per la gestione e per il conseguimento dei risultati, con riferimento ai programmi di attività annuali e pluriennali; prevede altresì il servizio di controllo interno, che opera per le finalità indicate nell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12.

Ordinamento e personale

1. L'ISAE, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa prevista dall'articolo 1, comma 2, opera secondo gli indirizzi espressi nel decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed organizza la sua attività e le sue strutture in modo da assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché le sinergie con gli altri soggetti operanti nel sistema.

2. Per particolari progetti l'ISAE può avvalersi anche di personale di cittadinanza straniera, assunto, a tempo pieno o parziale, nei limiti e con le modalità previsti dai contratti collettivi.

3. L'ordinamento dei servizi può prevedere l'istituzione di uffici, posti alle dirette dipendenze del presidente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da esperti e da personale di elevata qualificazione professionale e culturale, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli organi dei soppressi ISCO ed ISPE si applicano le disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Ai fini dell'espletamento delle formalità di consegna, essi sono tenuti a predisporre, nel termine di quarantacinque giorni, la situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il conto patrimoniale, nonché una relazione contenente in particolare l'evidenziazione della situazione finanziaria e degli accantonamenti dei fondi di fine rapporto del personale dipendente dei due enti. I predetti atti sono corredati dalle relazioni dei rispettivi collegi dei revisori dei conti.

2. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il comitato amministrativo delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per la riattivazione delle procedure di spesa.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento l'organico del personale dell'Istituto è provvisoriamente determinato sulla base delle dotazioni organiche dell'ISCO e dell'ISPE alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il personale dei due istituti soppressi, inserito nel comparto di contrattazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ed in servizio alla data della fusione, confluisce nell'ISAE, conservando la posizione giuridica ed economica posseduta a tale data. I concorsi già banditi dall'ISPE e dall'ISCO, le cui prove abbiano avuto inizio, sono completati secondo le procedure già avviate ed i posti si intendono riferiti all'organico dell'ISAE.

4. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il comitato amministrativo delibera lo statuto, la dotazione organica e il nuovo assetto organizzativo e dei servizi. Per la determinazione della dotazione organica si procede ai sensi degli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e nell'osservanza dei limiti e degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nella legge finanziaria e nei provvedimenti ad essa collegati. La relativa deliberazione è approvata dal Ministro vigilante, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Nelle more delle procedure amministrative di approvazione dei predetti atti, al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il comitato amministrativo adotta provvedimenti temporanei in ordine alle strutture operative esistenti nei due istituti soppressi, agli incarichi dirigenziali in atto ed alle attività in corso presso di esse.

6. Sono trasferite all'ISAE le disponibilità finanziarie già attribuite all'ISCO e all'ISPE, compresi i contributi previsti per l'anno 1998 dalla legge finanziaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è tato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 3 aprile 1997, n 94, reca: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n. 818, reca: «Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto nazionale per lo studio e la congiuntura (ISCO), con sede in Roma».

— La legge 30 luglio 1959, n. 616, reca: «Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO)».

— La legge 27 febbraio 1967, n. 48, reca: «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica».

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), riguarda l'emanazione di regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti.

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato):

«6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede:

a) con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria;

b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali;

c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;

d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, reca: «Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«Art. 6 *(Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca).* — 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformità ai criteri direttivi di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma.

2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti ed istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.

3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza è trasferita alle Amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d),* della legge 31 dicembre 1996, n. 675, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 e 24 della predetta legge. I dati di cui al presente comma non costituiscono documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli dal 22 al 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I predetti dati possono essere successivamente trattati per le sole finalità in base alle quali sono comunicati o diffusi.

5. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *r),* del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalità previste dall'art. 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, reca: «Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nota all'art. 3:

— Per il citato decreto legislativo n. 204/1998, si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 204/1998, si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 9:

— Per il già citato decreto legislativo n. 204/1998, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 10:

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— Gli articoli 3, 16, 7, comma 2 e 15, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così recitano:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità).* — 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di

altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

Art. 16 *(Funzioni di direzione dei dirigenti generali).* — 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 3:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti».

«Art. 7, comma 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca».

«Art. 15, comma 2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento».

Note all'art. 11:

— Per la citata legge n. 94/1997, si veda nelle note all'art. 1.

— Per la citata legge n. 70/1975 si veda nelle note all'art. 10.

— Per il citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda nelle note all'art. 10.

— Per il più volte citato decreto legislativo n. 204/1998, si veda nelle note all'art. 1.

— La legge 30 luglio 1959, n. 616, reca: «Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.CO)».

— La legge 27 febbraio 1967, n. 48, reca: «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica».

— La legge 8 agosto 1985, n. 439, reca: «Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto di studi per la prorammazione economica (ISPE)».

— Si riporta il testo dell'art. 20 del già citato decreto legislativo n. 29/1993:

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali).* — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1º febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

Nota all'art. 12:

— Per il già citato decreto legislativo n. 204/1998, si veda in note all'art. 1.

Note all'art. 13:

— La legge 15 luglio 1994, n. 444, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, reca: «Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legisaltivo 3 febbraio 1993, n. 29.

— Si riporta, di seguito, il testo, rispettivamente, degli articoli 6 e 31 del citato decreto legislativo n. 29/1993, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

«Art. 6 *(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).* — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate dall'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di persone, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette».

«Art. 31 *(Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto).* — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b);*

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a).* Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-*bis.* Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera *c),* è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta».

98G0426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per gli anni 1998 e 1999.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 1998, fra le quali quelle celebrative della Esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Considerato che l'Esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» sarà articolata in dieci «giornate»;

Riconosciuta l'opportunità di specificare gli avvenimenti ai quali dedicare carte valori postali celebrative e commemorative per ogni giornata della citata Esposizione mondiale di filatelia «Italia '98»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 1999;

Riconosciuta l'opportunità di integrare i programmi di emissione di carte valori postali negli anni 1998 e 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le carte valori postali da emettere in occasione dell'Esposizione mondiale di filatelia «Italia '98» sono dedicate a:

Giornata del francobollo e del collezionismo;

Forze armate;

Opere d'arte;

Centenario della nascita di Enzo Ferrari;

Cinquantenario della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo;

Adozione dell'Euro;

Cinema italiano;

Giornata olimpica;

Giornata della Comunicazione;

Giornata delle Poste.

Art. 2.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1999, delle seguenti carte valori postali:

Campionato del mondo del ciclismo in ricordo di Fausto Coppi;

Campionato europeo di Hockey;

Squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A.

Art. 3.

Con separati provvedimenti sono stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche delle carte valori postali di cui agli articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1998
Registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 120

98A9411

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1998.

Aggiornamento, per l'anno 1998, del trattamento economico del personale dirigente dello Stato non contrattualizzato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, che stabilisce criteri e modalità di aggiornamento annuale del trattamento economico dei «dirigenti civili e militari» dello Stato;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 186, concernente l'aggiornamento annuale del trattamento economico anche dei professori e ricercatori universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1997, con il quale è stata determinata la misura dell'aggiornamento del trattamento economico dal 1° gennaio 1997;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 27 marzo 1998, n. SP/379.98, con la quale si comunica che l'incremento retributivo complessivo registrato tra gli anni 1996 e 1997 è risultato pari a 10,46 per cento;

Rilevato che l'incremento del 10,46 per cento corrisponde, secondo la metodologia di calcolo seguita e comunicata dall'Istituto nazionale di statistica, al 6,51 per cento della retribuzione complessiva, comprensiva cioè dell'indennità integrativa speciale;

Ritenuto di dovere seguire per l'aggiornamento annuale del trattamento economico delle categorie di personale destinatarie del presente decreto la stessa metodologia di calcolo adottata in sede contrattuale;

Considerato che detta metodologia prevede l'applicazione del tasso di incremento a tutte le voci retributive del trattamento fondamentale, riversando l'aumento dell'indennità integrativa speciale sulla voce stipendio;

Rilevato che l'incremento del 10,46 per cento non corrisponde, secondo la metodologia seguita e comunicata dall'Istituto nazionale di statistica, all'incremento reale delle retribuzioni del personale contrattualizzato;

Rilevato che il reale incremento delle retribuzioni complessive del personale contrattualizzato corrisponde, secondo quanto comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, al 6,51 per cento;

Considerato pertanto che, al fine di calcolare correttamente l'incremento retributivo del personale non contrattualizzato facendo esatto riferimento all'incremento di quello contrattualizzato, occorre aumentare del 6,51 per cento lo stipendio, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti che ricoprono uffici di livello dirigenziale generale o comunque funzioni di analogo livello e del personale con qualifica dirigenziale già destinatario della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dei professori e ricercatori universitari indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1997 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in misura percentuale pari al 6,51 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 61

98A9494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Condofuri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 settembre 1998, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Felice Iracà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove membri del corpo consiliare, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 settembre 1998.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2295/98/Gab. del 17 settembre 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Felice Iracà.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A9412

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 23 settembre 1998.

Determinazione dell'importo massimo valutabile ai fini del mutuo di cui all'art. 28, comma ottavo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per il triennio 1999-2001.

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 28 della citata legge n. 1213 del 1965, il cui ottavo comma prescrive che «l'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994, recante: «Determinazione dell'importo massimo valutabile ai fini della concessione dei mutui per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche»;

Rilevato, in particolare, che con tale decreto il costo del film valutabile è stato determinato, per il triennio 1994-1996, fino ad un massimo di lire 1.500 milioni;

Considerato che occorre procedere ad una nuova determinazione dell'importo per il triennio 1999-2001, tenuto anche conto della circostanza che tale importo non è stato aggiornato per il triennio 1997-1999;

Rilevato, ai fini della migliore determinazione di tale importo, che con decreto ministeriale 26 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1997, il limite dell'intervento e dei costi ammissibili per i film di interesse culturale nazionale è stato aumentato da quattro ad otto miliardi, e che occorre, pertanto, conseguire una corretta proporzione tra le due categorie di film;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1996, con il quale al Ministro Valter Veltroni sono state delegate le funzioni in materia di spettacolo e di sport;

Visto l'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 150, che ha sostituito alla commissione centrale per la cinematografia, la commissione consultiva per il cinema;

Sulla proposta della commissione consultiva per il cinema, formulata nella seduta del 23 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il triennio 1999-2001, il costo massimo del film valutabile ai fini della concessione del mutuo di cui all'art. 28, comma ottavo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è determinato in lire 2.500 milioni.

2. Entro il limite di cui al comma 1, è ammissibile a finanziamento il 90 per cento del costo del film, con riferimento ai soli film che costituiscono opera prima o

seconda per il regista. Non possono essere finanziati più di due film in favore del medesimo produttore, per ciascun anno.

Art. 2.

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del mutuo, dall'importo di cui all'art. 1 è dedotta una somma non inferiore al 30 per cento dei compensi degli autori della regia, del soggetto e della sceneggiatura, nonché degli attori e dei tecnici qualificati.

2. Sono tenuti a partecipare ai costi del film i soli attori principali. È tenuto, inoltre, a partecipare ai costi per la categoria dei tecnici qualificati, il seguente personale, ove previsto: organizzatore generale; direttore della fotografia; scenografo; costumista, montatore e autore del commento musicale.

Il presente decreto, dopo il controllo degli organi competenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1998

Il Ministro: VELTRONI

98A9413

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 ottobre 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente gli eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 2877).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Viste le proprie precedenti ordinanze;

Considerato che occorre procedere con immediatezza all'avvio degli interventi di consolidamento del Duomo di Spoleto e del Protomonastero S. Chiara di Assisi danneggiati dagli eventi sismici iniziati nel mese di settembre 1997;

Considerata l'esigenza di porre in essere altri interventi urgenti;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel contesto degli interventi sui beni del patrimonio storico-artistico danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono ricompresi le indagini e l'avvio degli interventi di consolidamento relativi del Duomo di Spoleto e del Protomonastero S. Chiara di Assisi.

2. All'avvio degli interventi si fa fronte con lire un miliardo assegnato al vice commissario delegato per i beni culturali dell'Umbria di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2669/1997. L'onere è posto a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.1 «Emergenza sul territorio», capitolo 7603 rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per l'espletamento dell'attività di cui al precedente comma 1 è costituita, con compiti consultivi, una commissione tecnico-scientifica presieduta dal vice commissario delegato per i beni culturali per l'Umbria e composta da:

un rappresentante del G.N.D.C.I.;

un tecnico nominato dalla Fabbriceria dell'Opera del Duomo di Spoleto;

un tecnico nominato dal comune di Spoleto;

un rappresentante del Dipartimento della protezione civile.

4. Il vice commissario potrà avvalersi di società di servizi tecnici o di professionalità tecnico-scientifiche ritenute necessarie. Le eventuali spese relative al funzionamento della commissione e faranno capo al finanziamento di cui al comma 2 e comunque nel limite di spesa del 10 per cento.

5. Per l'attuazione degli interventi si applicano le deroghe normative contenute nelle ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997 e n. 2823 del 5 agosto 1998.

Art. 2.

1. Il prefetto di Perugia provvede all'acquisto e installazione di moduli prefabbricati e alle relative opere accessorie per le esigenze della casa famiglia «Santa Lucia» di Gubbio nelle more della realizzazione degli interventi di recupero degli immobili danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 600 milioni, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.1 «Emergenza sul territorio», rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. All'art 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2742/1998 dopo le parole «alla data del 28 settembre 1997» sono aggiunte le parole «e del 12 maggio 1997».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A9438

ORDINANZA 20 ottobre 1998.

Accelerazione delle procedure di cui alle ordinanze n. 2621 del 1º luglio 1997, e successive modifiche e integrazioni, e n. 2816 del 24 luglio 1998, concernenti rispettivamente dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria, Molise e dissesti idrogeologici nella regione Abruzzo. (Ordinanza n. 2878).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Viste le ordinanze n. 2621 del 10 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 29 luglio 1997 e n. 2637 del 12 agosto 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 1997 concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise;

Visto il programma operativo comunitario «Protezione civile» approvato dalla Commissione Europea con decisione comunitaria C (97) 3498;

Vista l'ordinanza n. 2816 del 24 luglio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1998 concernente dissesti idrogeologici nella regione Abruzzo;

Vista la richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica inerente l'inserimento nel programma operativo comunitario «Protezione civile» dell'intervento relativo alla regione Sardegna di salvaguardia del litorale del Poetto e la successiva delibera del CIPE del 26 febbraio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 1998 con la quale è stato disposto il finanziamento di lire 15 miliardi sui fondi di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la richiesta della regione Sardegna concernente l'inserimento nel programma di cui alla citata ordinanza n. 2621 del 1º luglio 1997 dell'intervento relativo alla salvaguardia del litorale del Poetto;

Considerato che pertanto si rende necessario estendere il programma dell'ordinanza n. 2621/1997 alla regione Sardegna e procedere alla ridistribuzione delle risorse finanziarie disponibili alle regioni nonché semplificare ed accelerare le procedure per la rimodulazione e attuazione dei piani di intervento e delle progettazioni relative agli interventi ricompresi dalle ordinanze sopraindicate;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il programma di interventi di cui all'ordinanza n. 2621 del 1º luglio 1998 è integrato con l'intervento relativo alla salvaguardia del litorale del Poetto nella regione Sardegna. La ridistribuzione delle somme di cui all'art. 1, comma 1, della stessa ordinanza, attribuite alle regioni, resta conseguentemente così definita: regione Calabria lire 27 miliardi, regione Molise lire 27,5 miliardi, regione Sardegna lire 30 miliardi, regione Sicilia lire 305 miliardi.

2. Il Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento della protezione civile provvede, con proprio provvedimento, alla rimodulazione del programma di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2621/1997 ridefinendo l'importo di ciascun intervento, tenuto conto dei progetti già approvati, individuando i soggetti attuatori degli interventi stessi sulla base delle esigenze evidenziatesi in corso di attuazione del programma e della nuova ripartizione delle risorse di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di accelerare l'acquisizione dei progetti, gli enti attuatori e i commissari delegati affidano direttamente a liberi professionisti singoli associati o raggruppati temporaneamente ovvero a società di ingegneria di loro fiducia e documentata esperienza nel settore specifici incarichi di progettazione e consulenza fino all'importo di 200 mila ECU.

Art. 2.

1. Il piano di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2816/1998 ricomprende anche interventi finanziati con fondi statali, regionali e degli enti locali e il commissario provvede ad effettuare attraverso specifico organo l'alta sorveglianza sull'attuazione degli interventi e sull'andamento della spesa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A9439

ORDINANZA 20 ottobre 1998.

Interventi urgenti per l'attuazione della prima e seconda fase del progetto Poseidon e della gestione sperimentale finanziata con i fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche e integrazioni. (Ordinanza n. 2879).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, concernente le disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'art. 2 reca modifiche e integrazioni alla legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Considerato che gli interventi relativi alla seconda fase del progetto Poseidon e alla gestione sperimentale di quelli di prima fase sono ricompresi nel programma stralcio finanziato con i fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che è stato sottoscritto tra il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Ministro dei lavori pubblici, delegato per i Servizi tecnici nazionali, e il presidente della regione Siciliana una intesa istituzionale di programma per l'avvio della gestione e per le attività di primo impianto;

Considerato che tra il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali e la Presidenza della regione Siciliana è stato sottoscritto un accordo quadro di programma, per la gestione sperimentale triennale e che in conseguenza il Dipartimento della protezione civile ha nominato un funzionario delegato per l'attuazione della seconda fase del progetto Poseidon e l'attività di primo impianto;

Considerato che si rende urgente, ai fini della sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale, avviare la gestione sperimentale del sistema Poseidon ed anche gli interventi di seconda fase e che a tale scopo è necessaria l'entrata in funzione dei centri operativi di rilevamento e controllo siti nei comuni di Messina, Nicolosi, Catania e Priolo Gargallo nei quali si devono eseguire lavori edili e impianti tecnici per l'adeguamento dei locali allo scopo individuati e già disponibili;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'attuazione degli interventi urgenti relativi alla seconda fase del progetto Poseidon ed alla realizzazione di quelli relativi all'adeguamento edilizio e degli impianti dei locali dei centri operativi provvede il funzionario delegato citato in premessa, che è autorizzato anche all'affidamento dei lavori, delle forniture di arredi, strumentazioni ed impianti a trattativa privata invitando un numero di ditte idonee non inferiore a cinque ed avvalendosi delle deroghe normative di cui al successivo comma 2.

2. Il funzionario delegato provvede altresì alla approvazione dei progetti, all'affidamento di incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudo e all'affidamento dei lavori avvalendosi delle strutture operative del Dipartimento della protezione civile e utilizzando le sottoindicate deroghe normative.

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 66, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 3, comma 1, art. 11;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, commi 5, 7, 9, 16, 17 e 19, comma 1, lettera *b),* comma 5, art. 20, comma 4, articoli 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;

legge regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 e successive modifiche ed integrazioni;

legge regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 20, 26, 27, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 58 e successive modifiche ed integrazioni;

legge regione Siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 31 e successive modifiche ed integrazioni;

legge regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 3, 9, 11, 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge regione Siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 21.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A9440

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 1998.

Attivazione degli uffici del territorio di Pordenone, Imperia, Forlì, Ascoli Piceno ed Enna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto l'art. 34 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale è stato abrogato l'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1995, n. 403, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1995, n. 495, che stabiliva il lasso temporale intercorrente tra la nomina del dirigente dell'ufficio e l'attivazione dell'ufficio medesimo;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1996, numero 8/1563, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997 - repertorio n. 1 Finanze - foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, serie generale, in data 26 marzo 1997, con il quale si è proceduto all'istituzione di sezioni staccate, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari, secondo il disposto di cui all'art. 42, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 4/10386, con il quale, in attesa del perfezionamento della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale del lavoro, per l'area dirigenziale, è stata attribuita, la temporanea reggenza degli uffici del territorio di Pordenone, Imperia, Forlì, Ascoli Piceno ed Enna:

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Pordenone, Imperia, Forlì, Ascoli Piceno ed Enna sono attivati a decorrere dal 16 novembre 1998.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di Pordenone, Imperia, Forlì, Ascoli Piceno ed Enna e le conservatorie dei registri immobiliari di Pordenone, Imperia, Forlì, Ascoli Piceno ed Enna, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Le conservatorie dei registri immobiliari sub-provinciali di Sanremo e Fermo continuano ad operare quali sezioni staccate degli uffici del territorio corrispondenti per provincia, ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 4.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 5.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Pordenone, Imperia, Forlì, Ascoli Piceno ed Enna, le conservatorie dei registri immobiliari di Pordenone, Imperia, Forlì, Ascoli Piceno ed Enna e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e gli uffici del territorio di Pordenone, Imperia, Forlì, Ascoli Piceno ed Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A9466

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 ottobre 1998.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1992, 1° novembre 1992, 1° maggio 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 825479/260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante una emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 100500/276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° novembre 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 1999, è determinato nella misura del 2,55%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° maggio 1992, in circolazione per lire 10.000 miliardi, cedola n. 14;

CCT settennali 1° novembre 1992, in circolazione per lire 9.000 miliardi, cedola n. 13;

CCT settennali 1° maggio 1993, in circolazione per lire 4.000 miliardi, cedola n. 12.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 586.500.000.000 così ripartite:

L. 255.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 229.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992;

L. 102.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1993,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrisponde al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A9464

DECRETO 13 ottobre 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1995 (settennali), 1° ottobre 1995 (settennali), 1° aprile 1996 (settennali), 1° ottobre 1998 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1998 e scadenza 1° aprile 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settenali con godimento 1° aprile 1995, sottoscritti per l'importo di L. 21.250.000.000.000;

n. 594373/311 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, sottoscritti per l'importo di L. 16.811.945.000.000;

n. 786758/320 del 25 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, sottoscritti per l'importo di L. 15.652.695.000.000;

n. 472968/351 del 24 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1998, attualmente in circolazione per l'importo di L. 3.850.000.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse

semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1998 e scadenza 1° aprile 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° ottobre 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 1999, è accertato nella misura del:

2,35% per i CCT settennali 1° aprile 1995, in circolazione per L. 21.250.000.000.000, cedola n. 8;

2,35% per i CCT settennali 1° ottobre 1995, in circolazione per L. 16.811.945.000.000, cedola n. 7;

2,35% per i CCT settennali 1° aprile 1996, in circolazione per L. 15.652.695.000.000, cedola n. 6;

2,20% per i CCT settennali 1° ottobre 1998, attualmente in circolazione per L. 3.850.000.000.000, cedola n. 1.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisito sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 1.346.994.040.000 così ripartite:

L. 499.375.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1995;

L. 395.080.707.500 per i CCT settennali 1° ottobre 1995;

L. 367.838.332.500 per i CCT settennali 1° aprile 1996;

L. 84.700.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1998,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per il servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A9465

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 aprile 1998.

Annullamento del decreto ministeriale 20 settembre 1996, recante «Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1996 recante «Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 16 dicembre 1996;

Visti i ricorsi alla Corte costituzionale proposti dalla regione Lombardia e dalla regione Liguria avverso il predetto decreto;

Rilevato che, in base ad un riesame dell'atto, la materia disciplinata dallo stesso decreto è stata trasferita alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Considerato che, di conseguenza, per l'aspetto da ultimo richiamato, il citato provvedimento potrebbe risultare viziato di illegittimità originaria e che, pertanto, potrebbero sussistere i presupposti per far luogo all'annullamento d'ufficio dello stesso;

Ritentuto necessario far cessare la materia del contendere nell'instaurato giudizio di legittimità costituzionale;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa il decreto ministeriale in data 20 settembre 1996, recante «Individuzione delle strutture sanitarie veterinarie private», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 16 dicembre, è annullato d'ufficio.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 3 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

Registato alla Corte dei conti il 13 maggio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 148

98A9467

DECRETO 1° giugno 1998.

Foggia e periodicità di dotazione delle divise per il personale di quinta qualifica funzionale - Guardie di sanità.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE
DELL'UFFICIO VIII - CONSEGNATARIO

Visto l'art. 85 del regolamento per il personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione provinciale della Sanità pubblica, approvato con regio decreto 26 giugno 1914, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, ed, in particolare, il profilo professionale «Guardia di sanità», quinta qualifica funzionale;

Visti i decreti ministeriali in data 19 febbraio 1962, 28 marzo 1963, 15 ottobre 1963, 22 novembre 1965, 21 giugno 1976, 15 ottobre 1990, con i quali venivano stabilite la foggia e la periodicità del cambio delle divise al personale su indicato;

Atteso che si sono riscontrate difficoltà di carattere pratico, funzionale e di identificazione sulle attuali divise e sui relativi distintivi;

Ritenuto, quindi, opportuno, apportare alcune modifiche alla foggia delle stesse ed ai relativi distintivi, nonché alla periodicità della loro assegnazione;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali - Servizio polizia amministrativa e sociale - Divisione I - Sezione II con la nota n. 559/C.13708.10 182.A (15) del 30 luglio 1990 e confermato con la nota n. 559/C.9871.10 182.A (15) del 28 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Generalità: la divisa distingue gli appartenenti al ruolo delle Guardie di sanità e ne individua la qualifica e la funzione. Essa è costituita da un insieme organico e regolamentare di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

La divisa è in dotazione al personale di ruolo.

Art. 2.

A) Divisa per la stagione invernale:

1) berretto rigido, di colore bleu scuro di tessuto fresco lana (da utilizzare anche durante la stagione estiva), con visiera di cuoio verniciata nera, lungo la quale è applicato un soggolo di nastro dorato con due passanti a mezzo di due piccoli bottoni dorati a rilievo con caduceo senza ali.

Al di sopra v'è un fregio metallico stampato color oro, formato da un doppio ramo di alloro, al centro del quale c'è uno scudo di colore bleu nel quale è posto un caduceo (senza ali) con due serpenti di colore oro. Lo stesso è sormontato da una corona turrita in oro;

2) giacca di colore bleu scuro in pura lana vergine, bavero rivoltato, con alamari simboleggianti due serpenti in oro, sfondo rosso e profilatura in oro e monogramma RI (Repubblica italiana); aperta davanti con quattro bottoni dorati metallici con caduceo in rilievo; quattro tasche applicate, con piegone e pattina, di cui due piccole al petto e due grandi alle falde laterali; spacco posteriore; spalline profilate in rosso cucite entro l'attaccatura della manica da un lato e fermate con un bottone di metallo dorato dall'altro: su di esse è applicato un caduceo (senza ali) con due serpenti in oro sormontati da una corona turrita in oro in materiale metallico; al di sopra del taschino a sinistra del petto è apposta una fascetta recante in alto la dicitura «Ministero della sanità», ricamata a mano con filo dorato, al centro tricolore (verde, bianco e rosso); più in basso, fissato al bottone con apposito fermaglio, un distintivo in fusione, formato da un doppio ramo di alloro con al centro un caduceo (senza ali) con due serpenti e monogramma RI (Repubblica italiana) sormontati da una corona, con in alto a chiusura dei due rami la dicitura «Polizia sanitaria» e numero di matricola sul fondo, contorno interno smaltato con colore bleu, il resto colore oro lucido;

3) camicia di puro cotone 100%, manica lunga di colore bianco, con colletto attaccato, rovesciato;

4) cravatta, di colore bleu, con nodo verticale;

5) calze in lana di colore bleu, lunghe al ginocchio; per il personale femminile collants di colore carne;

6) calzature, scarpe basse in vera pelle nera; per il personale femminile con tacco alto cm 4,5;

7) guanti, in vera pelle nera;

8) pantaloni, di colore e stoffa uguale alla giacca senza risvolto e con tasche verticali e cintura, in vera pelle nera, e corredata con fibia recante in rilievo il caduceo. È ammesso un taschino posteriore a destra purché non ecceda la lunghezza della giacca; gonna di lunghezza al ginocchio;

9) giaccone impermeabile, con cappuccio applicato, di tessuto idrorepellente di colore bleu scuro, con spalline cucite su un riporto in pelle nera entro l'attaccatura della manica e fermate con un bottone automatico di metallo colore nero dall'altro; sul lato sinistro, all'altezza del petto, va applicato un distintivo con la dicitura «Ministero della sanità» - tricolore, caduceo e la scritta «Polizia sanitaria»;

10) maglione, di colore bleu scuro, di pura lana vergine del tipo rasata leggera, a girocollo, con spalline cucite su un riporto in pelle nera entro l'attaccatura della manica e fermate con un bottone automatico di colore nero dall'altro;

11) scarponi da montagna, alti con apposita suola antiscivolo;

12) maglione a collo alto in pura lana vergine di colore bleu scuro;

13) calzettoni in pura lana vergine alti al ginocchio di colore bleu scuro;

14) cappello bleu scuro in tessuto impermeabile imbottito con copri orecchie;

15) per il personale femminile berretto morbido con visiera come quella maschile.

B) Divisa per la stagione estiva:

1) berretto identico a quello della stagione invernale;

2) pantaloni, di tessuto fresco lana bleu, del tutto identici a quelli invernali;

3) camicia di colore celeste puro cotone 100%, con colletto attaccato rovesciato, petto liscio, maniche corte, con due taschini applicati con piegone e pattina, spalline, con guaina di colore bleu scura profilata in rosso. Sulla stessa sono applicati distintivi identici a quelli riportati sulla giacca;

4) gonna di tessuto fresco di lana di colore bluette identica a quella invernale.

Art. 3.

La distribuzione degli articoli di vestiario di cui al precedente articolo, al personale di ruolo con profilo di Guardia di sanità, verrà effettuata con la periodicità come di seguito indicata:

1) berretto: uno ogni tre anni;

2) giacca: una ogni tre anni;

3) pantaloni invernali: due ogni tre anni per il personale maschile e uno per il personale femminile;

4) gonne invernali: una ogni tre anni;

5) pantaloni estivi: due ogni tre anni per il personale maschile e una per il personale femminile;

6) gonna estiva: una ogni tre anni;

7) giaccone impermeabile imbottito estraibile: uno ogni tre anni;

8) camicia bianca invernale: quattro ogni tre anni;

9) camicia celeste estiva: quattro ogni tre anni;

10) cravatta bleu: tre ogni tre anni;

11) calze: ventiquattro paia (dodici invernali dodici estive ogni tre anni);

12) calzettoni in lana: sei paia ogni tre anni;

13) collants: diciotto paia ogni tre anni;

14) scarpe nere invernali: due paia ogni tre anni;

15) scarpe nere estive: due paia ogni tre anni;

16) cappello bleu scuro in tessuto impermeabile imbottito con copri orecchie: uno ogni tre anni;

17) cintura di pelle nera: una ogni tre anni;

18) scarponi di cuoio alti con suola antiscivolo: un paio ogni tre anni;

19) maglione bleu scuro girocollo: due ogni tre anni;

20) maglione bleu scuro collo alto: due ogni tre anni;

21) guanti in pelle nera: due ogni tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il dirigente generale: NIGLIO

98A9415

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Matera e Potenza.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dall'8 agosto 1998 al 14 agosto 1998 nella provincia di Potenza;

grandinate dall'8 agosto 1998 al 14 agosto 1998 nella provincia di Matera;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Matera: grandinate dell'8 agosto 1998, del 14 agosto 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di San Giorgio Lucano;

Potenza: grandinate dell'8 agosto 1998, del 14 agosto 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Armento, Chiaromonte, Noepoli, Senise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9398

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 30 settembre 1998.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Padre Pio da Pietrelcina nel XXX anniversario della morte.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Padre Pio da Pietrelcina, nel XXX anniversario della morte;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo commemorativo di Padre Pio da Pietrelcina, nel XXX anniversario della morte, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: monocromia; tiratura: dieci milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in primo piano, Padre Pio e, sullo sfondo, la Chiesa del Convento dei Padri Cappuccini in San Giovanni Rotondo. Completano il francobollo la legenda «PADRE PIO DA PIETRELCINA 1887-1968», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1998

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A9414

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 ottobre 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 25 marzo 1998 concernente l'ammissione ai benefici di cui all'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;

Vista la domanda della società PPG Industries Italia S.r.l. relativa all'attribuzione di posti di mobilità lunga per gli stabilimenti di Cuneo, Roccasecca, Salerno, ai sensi dell'art. 3 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 relativo all'attribuzione del contingente delle 3.500 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopra citato che assegna alla società PPG Industries Italia otto posti di mobilità lunga;

Vista la domanda presentata dalla Società Glaverbel Italy relativa alla richiesta di modifica dell'intestazione del piano di mobilità lunga, in conseguenza dell'acquisto del ramo d'azienda della Divisione vetro con gli stabilimenti di Cuneo, Roccasecca e Salerno della PPG Industries Italia, come da atto notarile del 31 agosto 1998, registrato a Cuneo il 21 settembre 1998;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Glaverbel Italy otto posti di mobilità lunga già assegnati con il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 alla società PPG Industries Italia;

Decreta:

A Glaverbel Italy è intestato il numero di otto unità di mobilità lunga, già assegnate con il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 alla società PPG Industries Italia.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: TREU

98A9469

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 24 settembre 1998.

Schema di accordo tra Governo, regioni e province autonome per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto lo schema di accordo di cui all'oggetto, trasmesso dal Ministero della sanità il 7 maggio 1998 alla segreteria di questa Conferenza e inviato alle regioni e province autonome il successivo 11 maggio;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 20 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 16 dicembre 1996, per il quale è stato proposto ricorso alla Corte costituzionale dalla regione Lombardia e dalla regione Liguria;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 13 maggio 1998, con il quale viene annullato d'ufficio il predetto decreto ministeriale del 20 settembre 1996;

Considerato che in sede tecnica Stato-regioni, il 12 giugno, il 20 luglio e il 1° settembre 1998, i rappresentanti regionali hanno avanzato alcune proposte di emendamenti al documento recante: «Linee-guida del Ministro della sanità in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private», che costituisce parte integrante dell'accordo di che trattasi, pervenuto nella stesura definitiva da parte del Ministero della sanità il 2 settembre 1998;

Considerato che nel corso della seduta del 14 settembre di questa Conferenza, le regioni hanno chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo in oggetto e che tale richiesta è stata accolta dal Ministro della sanità;

Visti gli articoli 5 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, espresso in questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legisaltivo n. 281 del 1997;

Sancisce

il seguente accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, nei termini sotto indicati:

Governo, regioni e province autonome:

concordano sulla necessità di porsi l'obiettivo di definire requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture veterinarie private uniformi su tutto il territorio nazionale;

convengono che, per il conseguimento del predetto obiettivo, il Ministro della sanità fornisca gli indirizzi ed i criteri generali contenuti nel documento: «Linee-guida in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private», che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle pro-

vince autonome nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione.

Roma 24 settembre 1998

Il Presidente
BASSANINI

Il segretario
CARPANI

ALLEGATO

LINEE-GUIDA DEL MINISTRO DELLA SANITÀ IN MATERIA DI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI VETERINARIE DA PARTE DI STRUTTURE PRIVATE.

PREMESSA.

Obiettivo delle presenti linee-guida è quello di fornire criteri e requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi delle strutture veterinarie private, che consentano di disciplinare le medesime in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione.

Punto 1 - Articolazione delle strutture veterinarie.

1. Le prestazioni veterinarie sono erogate in generale presso strutture veterinarie che si distinguono in:

a) studio medico;

b) ambulatorio medico;

c) clinica e casa di cura;

d) ospedale privato;

e) laboratorio di analisi.

Tali strutture, che sono soggette al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene, nonchè delle norme sul benessere animale, con riguardo alle esigenze delle specie trattate, vengono così descritte:

a) studio medico: lo studio dove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la propria attività professionale in forma privata e personale o in forma associata, ad esclusione delle prestazioni chirurgiche e di diagnostica strumentale;

b) ambulatorio medico: è l'ambulatorio dove uno o più medici veterinari, generici o specialistici, forniscono prestazioni veterinarie;

c) clinica e casa di cura: è la clinica e casa di cura dove più medici veterinari, generici o specialistici, forniscono prestazioni professionali mediante autonomia organizzata e nelle quali vi è la possibilità di degenza oltre quella giornaliera;

d) ospedale privato: è l'ospedale dove, oltre a quanto previsto alla lettera *c)*, deve essere assicurata la degenza oltre quella giornaliera ed attivati i servizi di pronto soccorso e di laboratorio;

e) laboratorio di analisi: è il laboratorio dove si eseguono, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali bilogici animali.

Punto 2 - Provvedimenti per l'applicazione delle linee-guida.

In applicazione delle presenti linee-guida si forniscono, in particolare le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio di una struttura veterinaria è sempre soggetto ad autorizzazione; viene escluso lo studio medico veterinario in cui l'esercizio professionale non comporta attività clinico e terapeutica;

b) chiunque può essere titolare di una struttura veterinaria eccettuato lo studio, purché la stessa sia affidata alla direzione responsabile di un medico veterinario;

c) nel laboratorio di analisi non è consentita l'attività professionale di tipo clinico-chirurgico;

d) tutte le strutture veterinarie definite al punto n. 1 sono dotate di locali distinti ed adeguati per l'attività professionale, per l'attesa e per i servizi igienici;

e) nel caso di laboratorio di analisi strutturalmente autonomo la direzione responsabile può essere affidata anche a biologi o chimici, purchè all'interno della struttura sia assicurata in organico la presenza di almeno un medico veterinario;

f) le case di cura, le cliniche e gli ospedali privati sono dotati di locali distinti ed adeguati per l'attività clinica, per quella chirurgica e per la degenza.

Sulla base delle predette indicazioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono i requisiti dei locali e disciplinano i procedimenti autorizzativi per l'apertura, l'ampliamento o la trasformazione delle strutture veterinarie.

98A9468

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 aprile 1998.

Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 11 novembre 1996-31 dicembre 1997. (Deliberazione n. 44/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 1998,

Premesso che l'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce che il rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), soggetto al controllo della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la delibera 4 dicembre 1996, n. 03/96, con cui l'Autorità ha approvato il regolamento di contabilità con allegato schema dei conti (di seguito: il Regolamento), ed in particolare l'art. 34 di tale regolamento;

Viste le delibere dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 59/97 e 23 dicembre 1997, n. 151/97 con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni al regolamento;

Viste le delibere dell'Autorità 4 dicembre 1996, n. 04/96, 30 maggio 1997, n. 50/97 e 11 giugno 1997, n. 65/97, concernenti il bilancio preventivo del primo esercizio finanziario della stessa Autorità;

Delibera:

Di approvare il rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 11 novembre 1996-31 dicembre 1997, come riportato nel seguito, provvedendo altresì a trasmetterlo alla Corte dei conti per il previsto controllo.

Milano, 23 aprile 1998

Il presidente: RANCI

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di Contabilità)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 11 novembre 1996 - 31 dicembre 1997 - Quadro Riassuntivo

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								Consistenza dei residui attivi al 31/12/97
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale		
RIASSUNTO DELLE ENTRATE									
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
Categoria I - Vendita di beni e servizi				-	-	-	-	-	-
Categoria II - Trasferimenti	22.000.000.000	-	3.500.000.000	18.500.000.000	13.883.334.750	4.627.778.250	18.511.113.000	(11.113.000)	4.627.778.250
Categoria III - Redditi patrimoniali	-	180.000.000	-	180.000.000	-	230.065.298	230.065.298	(50.065.298)	230.065.298
Categoria IV - Entrate diverse	-	20.000.000	-	20.000.000	15.273.173	-	15.273.173	4.726.827	-
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	22.000.000.000	200.000.000	3.500.000.000	18.700.000.000	13.898.607.923	4.857.843.548	18.756.451.471	(56.451.471)	4.857.843.548
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	1.250.000.000	-	-	1.250.000.000	1.731.581.106	384.768.159	2.116.349.265	(866.349.265)	384.768.159
TOTALE ENTRATE	23.250.000.000	200.000.000	3.500.000.000	19.950.000.000	15.630.189.029	5.242.611.707	20.872.800.736	(922.800.736)	5.242.611.707

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								Consistenza dei residui passivi al 31/12/97
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale		
RIASSUNTO DELLE SPESE									
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	1.500.000.000	500.000.000	-	2.000.000.000	1.325.325.035	476.496.965	1.801.822.000	198.178.000	476.496.965
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	7.200.000.000	400.000.000	300.000.000	7.300.000.000	3.532.681.910	721.597.344	4.254.279.254	3.045.720.746	721.597.344
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	500.000.000	100.000.000	-	600.000.000	-	154.470.386	154.470.386	445.529.614	154.470.386
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	7.050.000.000	1.600.000.000	1.050.000.000	7.600.000.000	2.805.573.471	2.732.702.886	5.538.276.357	2.061.723.643	2.732.702.886
Categoria V - Trasferimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria VI - Somme non attribuibili	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	20.250.000.000	2.600.000.000	5.350.000.000	17.500.000.000	7.663.580.416	4.085.267.581	11.748.847.997	5.751.152.003	4.085.267.581
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.750.000.000	-	550.000.000	1.200.000.000	476.615.224	562.558.184	1.039.173.408	160.826.592	562.558.184
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	1.250.000.000	-	-	1.250.000.000	1.006.890.265	1.109.459.000	2.116.349.265	(866.349.265)	1.109.459.000
TOTALE SPESE	23.250.000.000	2.600.000.000	5.900.000.000	19.950.000.000	9.147.085.905	5.757.284.765	14.904.370.670	5.045.629.330	5.757.284.765

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 5.968.430.066

AVANZO DI CASSA AL 31/12/97 6.483.103.124

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di Contabilità)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 11 novembre 1996 - 31 dicembre 1997 - ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								Consistenza dei residui attivi al 31/12/97
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
				Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale		
I			ENTRATE CORRENTI									
	I		**Vendita di beni e servizi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II		**Trasferimenti**									
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	22.000.000.000	-	3.500.000.000	18.500.000.000	13.883.334.750	4.627.778.250	18.511.113.000	(11.113.000)	4.627.778.250
			Totale categoria II	22.000.000.000	-	3.500.000.000	18.500.000.000	13.883.334.750	4.627.778.250	18.511.113.000	(11.113.000)	4.627.778.250
	III		**Redditi patrimoniali**									
		102	Interessi attivi	-	180.000.000	-	180.000.000	-	230.065.298	230.065.298	(50.065.298)	230.065.298
			Totale categoria III	-	180.000.000	-	180.000.000	-	230.065.298	230.065.298	(50.065.298)	230.065.298
	IV		**Entrate diverse**									
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	-	20.000.000	-	20.000.000	15.273.173	-	15.273.173	4.726.827	-
			Totale categoria IV	-	20.000.000	-	20.000.000	15.273.173	-	15.273.173	4.726.827	-
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.000.000.000	200.000.000	3.500.000.000	18.700.000.000	13.898.607.923	4.857.843.548	18.756.451.471	(56.451.471)	4.857.843.548
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di Contabilità)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 11 novembre 1996 - 31 dicembre 1997 - ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									Consistenza dei residui attivi al 31/12/97
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
				Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale			
III	VII		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI										
			Partite di giro e contabilità speciali										
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	250.000.000	-	-	250.000.000	1.075.000	10.000.000	11.075.000	238.925.000		10.000.000
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.730.506.106	374.768.159	2.105.274.265	(1.105.274.265)		374.768.159
			Totale categoria VII	1.250.000.000	-	-	1.250.000.000	1.731.581.106	384.768.159	2.116.349.265	(866.349.265)		384.768.159
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	1.250.000.000	-	-	1.250.000.000	1.731.581.106	384.768.159	2.116.349.265	(866.349.265)		384.768.159
			TOTALE GENERALE	23.250.000.000	200.000.000	3.500.000.000	19.950.000.000	15.630.189.029	5.242.611.707	20.872.800.736	(922.800.736)		5.242.611.707

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di Contabilità)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 11 novembre 1996 - 31 dicembre 1997 - SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								Consistenza dei residui passivi al 31/12/97
				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
				Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale		
I			SPESE CORRENTI									
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**									
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.000.000.000	300.000.000	-	1.300.000.000	1.138.150.748	126.461.194	1.264.611.942	35.388.058	126.461.194
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	300.000.000	100.000.000	-	400.000.000	-	340.221.871	340.221.871	59.778.129	340.221.871
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	200.000.000	100.000.000	-	300.000.000	187.174.287	9.813.900	196.988.187	103.011.813	9.813.900
			Totale categoria I	1.500.000.000	500.000.000	-	2.000.000.000	1.325.325.035	476.496.965	1.801.822.000	198.178.000	476.496.965
	II		**Personale in attività di servizio**									
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	5.000.000.000	-	300.000.000	4.700.000.000	2.608.069.715	411.128.577	3.019.198.292	1.680.801.708	411.128.577
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	1.500.000.000	300.000.000	-	1.800.000.000	621.561.917	298.366.213	919.928.130	880.071.870	298.366.213
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	300.000.000	-	-	300.000.000	76.912.791	7.489.619	84.402.410	215.597.590	7.489.619
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	400.000.000	100.000.000	-	500.000.000	226.137.487	4.612.935	230.750.422	269.249.578	4.612.935
			Totale categoria II	7.200.000.000	400.000.000	300.000.000	7.300.000.000	3.532.681.910	721.597.344	4.254.279.254	3.045.720.746	721.597.344
	III		**Personale in quiescenza**									
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	500.000.000	100.000.000	-	600.000.000	-	154.470.386	154.470.386	445.529.614	154.470.386
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria III	500.000.000	100.000.000	-	600.000.000	-	154.470.386	154.470.386	445.529.614	154.470.386
	IV		**Acquisto di beni e servizi**									
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	500.000.000	100.000.000	-	600.000.000	125.680.000	426.160.000	551.840.000	48.160.000	426.160.000
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	700.000.000	-	-	700.000.000	316.089.079	196.310.921	512.400.000	187.600.000	196.310.921
		132	Canoni di locazione.	500.000.000	150.000.000	-	650.000.000	574.283.419	31	574.283.450	75.716.550	31
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	600.000.000	400.000.000	-	1.000.000.000	116.169.536	844.017.964	960.187.500	39.812.500	844.017.964

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di Contabilità)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 11 novembre 1996 - 31 dicembre 1997 - SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								Consistenza dei residui passivi al 31/12/97
				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
				Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale		
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	600.000.000	-	350.000.000	250.000.000	67.266.187	69.364.780	136.630.967	113.369.033	69.364.780
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	350.000.000	-	50.000.000	300.000.000	120.710.760	68.020.714	188.731.474	111.268.526	68.020.714
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	300.000.000	-	150.000.000	150.000.000	595.000	63.200.000	63.795.000	86.205.000	63.200.000
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	200.000.000	110.000.000	-	310.000.000	98.961.564	20.542.361	119.503.925	190.496.075	20.542.361
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	400.000.000	-	-	400.000.000	191.805.135	61.401.750	253.206.885	146.793.115	61.401.750
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	350.000.000	-	50.000.000	300.000.000	143.236.832	32.934.600	176.171.432	123.828.568	32.934.600
		140	Spese casuali.	100.000.000	-	50.000.000	50.000.000	1.837.834	-	1.837.834	48.162.166	-
		141	Spese di rappresentanza.	250.000.000	-	50.000.000	200.000.000	12.397.725	63.454.400	75.852.125	124.147.875	63.454.400
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	200.000.000	-	100.000.000	100.000.000	21.259.320	16.214.500	37.473.820	62.526.180	16.214.500
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	200.000.000	30.000.000	-	230.000.000	34.881.133	15.973.800	50.854.933	179.145.067	15.973.800
		144	Vigilanza locali.	100.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	200.000.000	-	150.000.000	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-
		146	Premi di assicurazione diversi.	300.000.000	-	50.000.000	250.000.000	1.250.000	59.183.000	60.433.000	189.567.000	59.183.000
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	1.000.000.000	800.000.000	-	1.800.000.000	978.098.221	795.924.065	1.774.022.286	25.977.714	795.924.065
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	200.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-
		149	Spese bancarie	-	10.000.000	-	10.000.000	1.051.726	-	1.051.726	8.948.274	-
			Totale categoria IV	7.050.000.000	1.600.000.000	1.050.000.000	7.600.000.000	2.805.573.471	2.732.702.886	5.538.276.357	2.061.723.643	2.732.702.886
	V		**Trasferimenti**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di Contabilità)
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 11 novembre 1996 - 31 dicembre 1997 - SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								Consistenza dei residui passivi al 31/12/97
				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
				Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale		
	VI		Somme non attribuibili									
		160	Fondo di riserva	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-
			TOTALE SPESE CORRENTI	20.250.000.000	2.600.000.000	5.350.000.000	17.500.000.000	7.663.580.416	4.085.267.581	11.748.847.997	5.751.152.003	4.085.267.581
II			SPESE IN CONTO CAPITALE									
	VII		Costituzione di fondi									
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VII	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-
	VIII		Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche									
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	461.557.654	531.190.334	992.747.988	7.252.012	531.190.334
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	200.000.000	-	-	200.000.000	15.057.570	31.367.850	46.425.420	153.574.580	31.367.850
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità				-	-	-	-	-	-
			Spese per opere di ripristino e trasformazione.	150.000.000	-	150.000.000	-					
			Totale categoria VIII	1.350.000.000	-	150.000.000	1.200.000.000	476.615.224	562.558.184	1.039.173.408	160.826.592	562.558.184
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.750.000.000	-	550.000.000	1.200.000.000	476.615.224	562.558.184	1.039.173.408	160.826.592	562.558.184
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
	IX		Partite di giro e contabilità speciali									

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di Contabilità)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 11 novembre 1996 - 31 dicembre 1997 - SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								Consistenza dei residui passivi al 31/12/97
				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
				Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale		
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	250.000.000	-	-	250.000.000	11.075.000	-	11.075.000	238.925.000	-
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	995.815.265	1.109.459.000	2.105.274.265	(1.105.274.265)	1.109.459.000
			Totale categoria IX	1.250.000.000	-	-	1.250.000.000	1.006.890.265	1.109.459.000	2.116.349.265	(866.349.265)	1.109.459.000
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	1.250.000.000	-	-	1.250.000.000	1.006.890.265	1.109.459.000	2.116.349.265	(866.349.265)	1.109.459.000
			TOTALE GENERALE	23.250.000.000	2.600.000.000	5.900.000.000	19.950.000.000	9.147.085.905	5.757.284.765	14.904.370.670	5.045.629.330	5.757.284.765

98A9495

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento di una baita di montagna con livellamento gibbosità del terreno adiacente in località Presacce da parte dei signori Sala Crist Giuseppe e Maffi Maddalena. (Deliberazione n. VI/37768).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dei signori Sala Crist Giuseppe e Maffi Maddalena per ampliamento di una baita di montagna con livellamento gibbosità del terreno adiacente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 1, mappali numeri 147-150, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento di una baita di montagna con livellamento gibbosità del terreno adiacente, in località Presacce da parte dei signori Sala Crist Giuseppe e Maffi Maddalena;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9290

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica 20 kV in cavo interrato da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/37769).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Campodolcino (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel per la realizzazione di una linea elettrica 20 kV in cavo interrato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), foglio n. 33, mappali numeri 1291, 986, 990, 931, 1162, 873, foglio n. 34 mappali numeri 420, 421, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica 20 kV in cavo interrato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9299

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Foppolo dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di completamento dell'acquedotto comunale, da parte del comune. (Deliberazione n. VI/37770).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare inte-

resse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Foppolo (Bergamo), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di lavori di completamento dell'acquedotto comunale, da parte del comune;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Foppolo (Bergamo), foglio n. 16 mappali numeri 1200, 561, 222, 557, 714, 259, 708, 709, 1014, 276, 148, 818, 602, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di completamento dell'acquedotto comunale, da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9291

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento di un fabbricato rurale mediante sopralzo da parte della sig.ra Paiosa Mary. (Deliberazione n. VI/37771).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Tirano (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della sig.ra Paiosa Mary per ampliamento di un fabbricato rurale mediante sopralzo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), foglio n. 71, mappale n. 100, dall'ambito territoriale

n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un fabbricato rurale mediante sopralzo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato con formazione strada d'accesso in località «Piaz» da parte del sig. Sala Danna Silvio. (Deliberazione n. VI/37772).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Sala Danna Silvio per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato, con formazione strada d'accesso in località «Piaz»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 71, mappali numeri 78, 80, 356, 357, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato, con formazione strada d'accesso in località «Piaz»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9293

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione delle piste da sci dell'area Carosello 3000 da parte del sig. Paini Gianpaolo P.C. della società Livigno funivie S.p.a. (Deliberazione n. VI/37773).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Paini Gianpaolo p.c. della società Livigno funivie S.p.a., per la sistemazione delle piste da sci dell'area Carosello 3000;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 37, mappali numeri 3, 4, 5, 14, 15, 26, 27, 30, 39, 40, 41, 42, 43, foglio n. 38, mappali numeri 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, foglio n. 47, mappali numeri 3, 4, foglio n. 40, mappali numeri 52, 60, 66, 72, 79, 90, 91, 95, 102, 103, 113, 115, 369, 374, 377, 379, 398, 400, 484, 491, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 558, 560, 566, 593, 660, 661, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione delle piste da sci dell'area Carosello 3000;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9294

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il completamento di una baita, da parte del sig. Meraviglia Mario. (Deliberazione n. VI/37774).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 luglio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per il completamento di una baita, da parte del sig. Meraviglia Mario;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), foglio n. 6, mappali numeri 3, 291, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione

di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il completamento di una baita, da parte del sig. Meraviglia Mario;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9295

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della pista da sci denominata «Bellavista», da parte della società Sitas S.p.a. (Deliberazione n. VI/37775).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la sistemazione della pista da sci denominata «Bellavista», da parte della società Sitas S.p.a.;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 37, mappali numeri 3, 4 e foglio n. 26, mappale n. 36, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della pista da sci denominata «Bellavista», da parte della società Sitas S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9296

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una piccola centralina idroelettrica sul valgello «Rin dalla Roina», da parte della sig.ra Cavazzi Lorenza. (Deliberazione n. VI/37776).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di una piccola centralina idroelettrica sul valgello «Rin dalla Roina», da parte della sig.ra Cavazzi Lorenza;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 40, mappali numeri 325, 580, 577, 320, foglio n. 38, mappale n. 16, foglio n. 48, mappale n. 48, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una piccola centralina idroelettrica sul valgello «Rin dalla Roina» da parte della sig.ra Cavazzi Lorenza;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9297

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una piccola centralina idroelettrica sul valgello «Rin da Rin», da parte della sig.ra Cavazzi Lorenza. (Deliberazione n. VI/37777).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di una piccola centralina idroelettrica sul valgello «Rin da Rin», da parte della sig.ra Cavazzi Lorenza;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 28, mappali numeri 284, 904, 895, 894, 903, 341, foglio n. 39, mappali numeri 1, 690, 305, foglio n. 37, mappali numeri 33, 36, 12, 5, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una piccola centralina idroelettrica sul valgello «Rin da Rin», da parte della sig.ra Cavazzi Lorenza;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

98A9298

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento regionale delle università abruzzesi nella seduta del 5 ottobre 1998;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e seguenti;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti prot. n. 1/1998 del 16 luglio 1998 ed in particolare il punto 4, ultimo comma;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Decreta:

È istituita, a decorrere dall'anno accademico 1998-99, presso la facoltà di lettere e filosofia, la scuola di specializzazione in studi storico religiosi pertanto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel titolo XIII come appresso indicato.

Al capo I, nell'art. 459 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione di area non medica, è inserita la scuola di specializzazione in studi storico religiosi della facoltà di lettere e filosofia.

Al capo II dopo gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in restauro dei monumenti sono inseriti i seguenti relativi all'ordinamento didattico della predetta scuola di specializzazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI STORICO-RELIGIOSI

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in studi storico-religiosi presso l'Università degli studi «G. D'annunzio» di Chieti.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore delle discipline storico-religiose e delle scienze e metodologie attinenti la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle istituzioni religiose.

La scuola rilascia il titolo di specialista in studi storico-religiosi, con indicazione dell'indirizzo seguito:

studi francescani;

istituzioni ecclesiastiche in età medioevale;

istituzioni ecclesiastiche in età moderna.

Art. 2.

Il corso di studi ha la durata di due anni e prevede almeno 800 ore di insegnamento.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola, la facoltà di lettere e filosofia e il dipartimento di studi medievali e moderni dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 3.

Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/ 1990, e in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 30 per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola, i laureati dei corsi di laurea delle facoltà di lettere e filosofia e conservazione dei beni culturali ed ambientali.

Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere e che siano equipollenti a quelli richiesti nel comma precedente, ai sensi dell'art. 33 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Nel caso in cui il titolo straniero sia ritenuto equiparabile dal consiglio della scuola, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola stessa, l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito manifesto degli studi, in conformità al regolamento didattico d'Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione e il relativo piano degli studi.

Determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventualmente opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione dell'attività didattica nei successivi periodi temporali e la propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Art. 6.

Nel determinare il piano di studi, secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il Consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree, alle quali dovranno essere dedicate 500 ore delle 800 ore complessive di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Area I - *Storia* (ore 300, di cui 30 di laboratorio).

Settori: N10X Storia medievale, M02A Storia Moderna, M03B Storia del cristianesimo e delle chiese, M03C Storia del cristianesimo antico e medievale, M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo.

Area II - *Paleografia e archivistica* (ore 220, di cui 80 di laboratorio).

Settori: M12B Paleografia, M12A Archivistica.

Area III - *Bibliografia e biblioteconomia* (ore 80, di cui 50 di laboratorio).

Settori: M13X Bibliografia e biblioteconomia.

Area IV - *Storia dell'arte* (ore 200, di cui 80 di laboratorio).

Settori: L25A Storia dell'arte medievale, L25B Storia dell'arte moderna, H13X Restauro, H12X Storia dell'architettura.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola:

la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno caratterizzare l'orientamento della specializzazione;

l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio, che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero, in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 8.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con altre istituzioni universitarie in ordine all'espletamento e al potenziamento della didattica, nonché con enti pubblici o privati per finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento di attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 7 ottobre 1998

Il rettore: CUCCURULLO

98A9416

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 ottobre 1998, n. **235/E.**

Disciplina delle forme pensionistiche complementari - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette

e, per conoscenza:

Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate
Ai Ministeri
Al Segretariato generale
Al dipartimento della ragioneria generale dello Stato
Agli uffici centrali del bilancio dei Ministeri
Ai dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al comando generale della Guardia di finanza
All'Istituto nazionale della previdenza sociale
Alla commissione di vigilanza sui fondi pensione
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione nazionale italiana dell'Artigianato-Cna
All'Associazione nazionale costruttori edili
All'associazione bancaria italiana
All'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione
Alla Confederazione cooperative italiane
All'Associazione fra le società italiane per azioni - Assonime
Alla Confederazione italiana dell'industria
Alla Confederazione italiana del commercio

PREMESSA.

L'art. 1, commi da 5 a 8, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato e integrato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».

Tali norme disciplinano gli effetti temporali del nuovo trattamento fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale dalle predette forme pensionistiche, introdotto dalla richiamata legge n. 335 del 1995 — coordinando le nuove disposizioni con quelle già esistenti nel testo unico delle imposte sui redditi e con quelle in materia di accertamento — e correggono alcuni errori materiali di tipo redazionale contenuti nella predetta normativa.

Ciò premesso, considerato che le suddette disposizioni hanno risolto, tra l'altro, importanti questioni di carattere interpretativo (tenendo anche conto del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, con l'art. 3, ha riformulato la disposizione dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e con l'art. 9 ha abrogato tutte le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di lavoro dipendente diverse da quelle considerate nel Tuir, così come riformulate dallo stesso decreto legislativo), con la presente circolare vengono forniti alcuni chiarimenti al fine di riassumere la disciplina delle forme pensionistiche complementari con esclusivo riguardo alle disposizioni di carattere tributario relative al regime dei contributi e delle prestazioni. Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni con riferimento ai fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993.

1. *La nuova disciplina della previdenza complementare.*

Com'è noto, la legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1995, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 — emanato in attuazione della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 — successivamente modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585.

Rispetto al testo originario del provvedimento, le modifiche di maggior rilievo introdotte dalla citata legge n. 335 del 1995 consistono:

nell'abolizione dell'imposta del 15 per cento che i fondi pensione erano tenuti a corrispondere sui contributi ad essi annualmente versati e nella conseguente abolizione del credito d'imposta riconosciuto ai fondi stessi in relazione a tale imposta;

nella previsione di deducibilità, entro limiti predeterminati, dei contributi versati ai fondi pensione sia da parte dei datori di lavoro che dei destinatari delle forme di previdenza, così realizzando un rinvio della imposizione del reddito destinato al finanziamento previdenziale;

nella concessione di un incentivo alle imprese, volto ad agevolare lo smobilizzo del T.F.R. e la sua destinazione al finanziamento dei fondi di previdenza;

nella fissazione di nuovi criteri di imposizione delle prestazioni previdenziali, le quali possono consistere sia in trattamenti periodici che in erogazioni «una tantum»;

nella introduzione di specifiche disposizioni concernenti sia i lavoratori autonomi che gli esercenti attività produttive di reddito d'impresa.

2. *Ambito di applicazione.*

È opportuno sottolineare che l'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di vigilanza sui fondi pensione, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione. È prevista, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla commissione di vigilanza anche dei fondi pensione preesistenti, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione delle prestazioni, ivi compresi i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base ed al trattamento di fine rapporto.

Pertanto, la disciplina civilistica dei fondi pensione, l'ambito applicativo della previdenza complementare e le relative interpretazioni sono di competenza della predetta commissione di vigilanza. Va, quindi, ricordato, che secondo quanto specificato dalla citata commissione di vigilanza sui fondi pensione negli «orientamenti interpretativi» approvati il 26 novembre 1997 (cui naturalmente si fa rinvio), sono da escludere dall'ambito di applicazione della normativa concernente la previdenza complementare quelle forme destinate ad erogare esclusivamente prestazioni di carattere assistenziale per le quali la componente infortunistica, sanitaria o assistenziale assume rilievo tale da collocarle al di fuori della disciplina in esame. La commissione di vigilanza ha, infatti, chiarito che tale esclusione vale, in particolare, per le forme assistenziali volte a soddisfare bisogni sociali o di vita degli iscritti che eroghino unicamente rimborsi di spese mediche, rimborsi di spese funerarie, ma anche prestiti, borse di studio e altre prestazioni similari.

I predetti «orientamenti» della commissione di vigilanza hanno inoltre affermato che i fondi che erogano prestazioni integrative al T.F.R., in cui l'elemento costitutivo del diritto alla prestazione è rappresentato esclusivamente dalla cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, risulta indipendente dal raggiungimento di requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 124 del 1993. Tali fondi possono essere ricondotti in tale ambito soltanto attraverso un adeguamento delle previsioni statutarie che trasformi il fondo in una forma pensionistica complementare sottoposta all'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto. Resta naturalmente fermo che le posizioni individuali previdenziali di detti fondi possono altresì essere trasferite, ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 124 del 1993, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal medesimo decreto.

Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 tutte le forme di previdenza, comprese quelle consistenti nell'erogazione di indennità rientranti nell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del Tuir, diverse dal T.F.R. e dalle indennità equipollenti. Sono, altresì, comprese le prestazioni per vecchiaia e quelle per anzianità, anche se riconosciute al verificarsi di condizioni e limiti diversi da quelli previsti dall'art. 7 del decreto in esame, nonché quelle collegate o accessorie a quelle previdenziali, quali in particolare l'invalidità o la morte del destinatario, espressamente menzionate dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo in oggetto.

Va, inoltre, precisato che sono prive di rilievo, ai fini qualificatori, sia le modalità con le quali vengono effettuate le prestazioni — cioè, in forma di capitale o in forma di prestazione periodica — sia l'ambito di operatività della forma previdenziale, che può essere riferita alla categoria, all'azienda o al gruppo.

È opportuno sottolineare che, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il legislatore ha dettato un'organica e completa disciplina della cosiddetta «previdenza integrativa», sia per quanto concerne il regime delle contribuzioni e delle prestazioni, sia per quanto riguarda i soggetti che possono attuare le forme previdenziali non obbligatorie, sfavorendo dal punto di vista fiscale forme di previdenza al di fuori del sistema delineato dal provvedimento in rassegna.

3. *Destinatari della previdenza complementare.*

Per quanto concerne l'identificazione dei soggetti che possono fruire della previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico, l'art. 2 del decreto legislativo in oggetto stabilisce che possono essere istituite forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti, per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, nonché per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.

Più specificamente la norma prevede che ai fini suddetti:

1) i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, devono appartenere ad una medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e devono prestare la loro attività presso la medesima impresa o gruppo di imprese;

2) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti (cioè i titolari di reddito di lavoro autonomo o di reddito d'impresa, iscritti obbligatoriamente ad un forma di previdenza) possono essere organizzati per aree professionali e per territorio;

3) i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro devono appartenere ad un medesimo raggruppamento e possono unirsi ai lavoratori dipendenti delle predette cooperative.

Lo stesso articolo dispone, altresì, che a partire dal 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993:

i soggetti indicati nei precedenti punti 1 e 3 possono istituire esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

i soggetti indicati nel precedente punto 2 possono istituire forme pensionistiche complementari anche in

regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

4. *Finanziamento della previdenza complementare.*

L'art. 8, comma 1, del decreto legislativo in oggetto stabilisce, come principio di carattere generale, che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari grava sui soggetti destinatari. La stessa norma dispone, peraltro, che qualora questi soggetti rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti o risultino titolari di rapporti d'agenzia, di rappresentanza commerciale o di altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera coordinata e continuativa, al suddetto finanziamento possono essere altresì tenuti i datori di lavoro o i committenti, secondo le previsioni delle fonti costitutive, le quali determinano la misura dei contributi.

L'ammontare del contributo complessivo da destinare al fondo pensione è determinato per i lavoratori dipendenti — ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8 — dalle fonti istitutive in misura percentuale alla retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R. e tale contributo può ricadere anche su elementi particolari della predetta retribuzione oppure essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi elementi al fondo.

La medesima disposizione prevede altresì che per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo viene definito in misura percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo al periodo d'imposta precedente, mentre per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro il contributo è definito in una percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori.

Il provvedimento in esame esclude comunque ogni forma di destinazione obbligatoria del T.F.R. al finanziamento del fondo, salvo che per gli assunti di prima occupazione in data successiva al 28 aprile 1993: all'autonomia negoziale delle parti è stata, infatti, attribuita la facoltà di destinare al fondo anche una quota dell'accantonamento annuale al T.F.R. In tal caso, le predette fonti istitutive determinano la misura della conseguente riduzione della quota degli accantonamenti annuali al trattamento di fine rapporto.

Come già anticipato, per i lavoratori di prima occupazione assunti in data successiva al 28 aprile 1993, il comma 3 dell'art. 8 in commento ha previsto l'integrale destinazione al fondo pensione degli accantonamenti annuali al T.F.R., posteriori all'iscrizione dei lavoratori ai fondi medesimi. Le stesse fonti istitutive provvedono altresì a fissare le quote di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Al riguardo, tuttavia, l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 335 del 1995 ha previsto la sospensione, per i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge, dell'obbligo di destinare integralmente al fondo pensione gli accantonamenti annuali al T.F.R. nel caso che si tratti di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25.

Inoltre, occorre tener presente che il comma 25 dell'art. 3 della medesima legge n. 335 del 1995 ha stabilito — in deroga al disposto dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo in oggetto — che le forme pensionistiche già istituite alla predetta data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della citata legge delega n. 421 del 1992) possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa (piuttosto che in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R.), fermi restando, per i soggetti iscritti successivamente al 28 aprile 1993, le condizioni e i limiti alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 13 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni contenute nell'art. 8 in commento, in tema di determinazione del contributo complessivo da destinare al fondo pensione, non si applicano — ai sensi dell'art. 18, comma 7, del suddetto decreto legislativo — ai soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992 (cosiddetti «vecchi iscritti a vecchi fondi»). Ciò tuttavia non sta a significare che a detti soggetti sia impedito di applicare facoltativamente tale nuova disciplina, prevedendo la destinazione alle predette forme degli accantonamenti annuali al T.F.R. o di parte di essi.

5. *Regime tributario dei contributi.*

5.1. Contributi dei lavoratori dipendenti.

L'art. 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha sostituito l'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, innovando profondamente il previgente regime fiscale dei contributi previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 585 del 1993.

Com'è noto, ai sensi della originaria formulazione dell'art. 13 del provvedimento in esame, i contributi versati dal lavoratore dipendente ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale concorrevano a formare il reddito di lavoro dipendente e per essi era riconosciuta soltanto la detrazione d'imposta di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del Tuir; il limite ivi previsto (comprensivo anche dei premi assicurativi sulla vita, contro gli infortuni e gli altri contributi previdenziali non obbligatori per legge) era stato elevato da L. 2.500.000 a L. 3.000.000, a condizione che un importo pari all'incremento fosse destinato al fondo pensione.

La nuova disciplina contenuta nell'art. 48, comma 2, lettera *a)*, del Tuir, introdotta dalla citata legge n. 335 del 1995 — e recentemente confermata nel nuovo testo del medesimo art. 48 come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 — ha invece previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore dipendente (oltre che dal datore di lavoro) in ottemperanza a disposizioni di legge, senza alcun limite di importo;

b) i contributi di assistenza sanitaria versati dal lavoratore dipendente (oltre che dal datore di lavoro) ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo complessivamente non superiore a L. 7.000.000

c) i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo in oggetto per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R. e comunque non superiore a L. 2.500.000, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del decreto medesimo prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del T.F.R. per un importo pari all'ammontare del contributo versato. Quest'ultima condizione non si applica, tuttavia, qualora la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro. Per espressa previsione normativa, ai fini del computo dei suddetti limiti, non si tiene conto delle quote del T.F.R. destinate al finanziamento di dette forme pensionistiche;

d) i contributi versati dal datore di lavoro alle medesime forme pensionistiche complementari, senza alcun limite di importo.

Pertanto, eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro superiori ai predetti limiti del 2 per cento e di L. 2.500.000 non costituiscono in ogni caso reddito per il lavoratore, pur rimanendo ferma l'indeducibilità dell'eccedenza ai fini della determinazione del reddito d'impresa, come si preciserà in seguito. Invece, eventuali contribuzioni a carico del lavoratore superiori ai suddetti limiti concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura pari all'eccedenza. È appena il caso di precisare, peraltro, che per tale eccedenza non compete neppure la detrazione d'imposta di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del Tuir, relativa ai contributi previdenziali non obbligatori per legge e alle assicurazioni sulla vita dei contribuenti e contro gli infortuni. È evidente, infatti, che per i contributi per previdenza complementare, pur trattandosi comunque di contributi previdenziali volontari, il legislatore ha inteso stabilire un'autonoma diversa e completa disciplina.

Inoltre, il primo comma del novellato art. 13 prevede che, in deroga al comma 4 dell'art. 17 del Tuir, non costituisce anticipazione del T.F.R., e non è quindi imponibile, la quota di accantonamento annuale al T.F.R. destinata a forme pensionistiche complementari.

Ciò premesso, come precisato anche nella precedente circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, considerato che la nuova formulazione dell'art. 48, comma 1, lettera *a)*, del Tuir ha introdotto una differente disciplina fiscale dei contributi a seconda che gli stessi siano destinati a fini assistenziali ovvero previdenziali, e tenuto conto che i contributi per assistenza sociale facoltativa versati dal lavoratore dipendente sono integralmente imponibili, appare necessario che, ai suddetti fini, i fondi «misti» (che perseguono entrambe le cennate finalità) distinguano le contribuzioni versate per la previdenza da quelle versate per l'assistenza e, in quest'ultimo ambito, separino i contributi per assistenza sociale e quelli per assistenza sanitaria. Tale soluzione deriva dalla esclusività dello scopo delle forme di previdenza complementare, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e confermata dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997.

A tale riguardo si ribadisce quanto già espresso con la citata circolare n. 326/E in merito alla distinzione tra «assistenza sociale» e «assistenza sanitaria» e cioè che l'assistenza sociale risponde a finalità fondate esclusivamente sulla solidarietà collettiva verso soggetti che versano in uno stato di bisogno, mentre l'assistenza sanitaria si rivolge alla cura della malattia, anche se determinata da infortunio, e al ristoro delle spese affrontate per il recupero della salute compromessa da malattia o da infortunio.

Si fa presente, infine, che il decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 — richiamato anche nel nuovo testo dell'art. 48, comma 1, lettera *a*), del Tuir — ha disciplinato il trattamento fiscale e contributivo della parte eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, destinata al finanziamento delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 124 del 1993.

L'importo del suddetto massimale annuo — inizialmente fissato in L. 132.000.000 — per il 1997 è stabilito in L. 137.148.000 per effetto della rivalutazione sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT (cfr. circolare INPS n. 23 del 30 gennaio 1997) e per il 1998 è fissato in L. 139.480.000 (cfr. circolare INPS n. 72 del 1° aprile 1998).

L'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 579 del 1995 ha stabilito che i contributi eccedenti i limiti percentuali di importo della contribuzione a fondi pensione previsti dall'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, versati ai fondi pensione dai datori di lavoro e dai lavoratori appartenenti a regimi pensionistici precedentemente privi di massimale contributivo, sono deducibili in misura complessivamente non superiore al 10 per cento del reddito annuo eccedente il predetto massimale della base contributiva e, comunque, per un ammontare non superiore a L. 16.800.000, rivalutabile con gli stessi criteri previsti per il medesimo massimale. Conseguentemente, per il 1997 tale limite è pari a L. 17.455.200 e per il 1998 a L. 17.751.938.

I successivi commi dell'articolo in esame indicano, inoltre, le condizioni per la deduzione di detti contributi per i lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e fissano la misura della deduzione a favore del datore di lavoro per il caso in cui il versamento dei contributi stessi superi complessivamente la predetta misura del 10 per cento.

5.2. Contributi dei lavoratori soci delle cooperative.

L'art. 48-*bis* del Tuir, inserito dall'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, disciplina le modalità di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e stabilisce che si applicano tutte le disposizioni previste per i redditi di lavoro dipendente contenute nell'art. 48 dello stesso Tuir, salvo quanto espressamente specificato. Tra le deroghe, una riguarda la determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lettera *a)*, del Tuir che assimila ai redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano indicati inderogabilmente i principi di mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. In particolare, la lettera *a)* dell'art. 48-*bis* riporta quanto inizialmente previsto dall'art. 13, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993. Dispone, infatti, che non concorrono a formare il reddito i contributi versati, dai lavoratori soci o dalle cooperative, alle forme pensionistiche complementari previste dal medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria e, comunque, per un importo non superiore a L. 5.000.000.

5.3. Contributi dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Il comma 4 del novellato art. 13 del decreto legislativo in oggetto ha aggiunto all'art. 10, comma 1, del Tuir la lettera e-*bis)* al fine di consentire che dal reddito complessivo dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di redditi di impresa) possano essere dedotti i contributi dagli stessi versati alle predette forme pensionistiche complementari. La deducibilità è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non può essere comunque superiore a L. 5.000.000. Di tale disposizione, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha tenuto conto a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1995.

5.4. Contributi del datore di lavoro.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo in oggetto, i contributi versati dal datore di lavoro alle predette forme pensionistiche complementari sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R. e comunque non superiore a L. 2.500.000, a condizione che le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del T.F.R. per un importo pari all'ammontare del contributo erogato. Il superamento dei limiti quantitativi comporta l'indeducibilità della parte eccedente. Per espressa previsione normativa non si tiene conto delle quote annuali di T.F.R. destinate al finanziamento delle forme pensionistiche in esame.

Considerato che l'utilizzo delle quote annuali di accantonamento al T.F.R. determina una riduzione dell'autofinanziamento per i datori di lavoro, con eventuali costi aggiuntivi di reperimento di fonti esterne, il comma 6 dell'art. 13 ha previsto la deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa, di un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al T.F.R. destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo, accantonato in un apposita riserva di utili in sospensione d'imposta, designata con riferimento al decreto legislativo in oggetto, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della predetta riserva si applica l'art. 44, comma 2, del Tuir e qualora l'esercizio si sia chiuso in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

5.5. Decorrenza delle nuove disposizioni relative ai contributi.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, è entrata in vigore il 17 agosto 1995 — giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* — ma non ha fissato specifiche decorrenze in merito al nuovo regime fiscale dei contributi in questione.

Al riguardo, come specificato nella circolare n. 46/E del 22 febbraio 1996, rispettando il principio di unitarietà del periodo d'imposta, si deve ritenere che tale regime abbia trovato applicazione dal 1° gennaio 1995 (coerentemente sono stati predisposti i modelli di dichiarazione dei redditi e le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati del periodo d'imposta 1995). Tale scelta interpretativa è suffragata dal parere del Consiglio di Stato n. 202 del 1996, prot. n. 1084 del 19 aprile 1996.

5.6. Regime transitorio.

L'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ha previsto che per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo alle forme pensionistiche già istituite al 15 novembre 1992 - forme che possono qui essere definite come «vecchi fondi» - non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 dello stesso decreto, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti fino alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento e cioè soltanto la parte dell'art. 48, comma 2, lettera *a)*, del Tuir relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente degli importi versati a titolo di contribuzione previdenziale.

In tal modo si è voluto evitare che la nuova disciplina andasse ad incidere negativamente sulle forme di finanziamento adottate per i «vecchi iscritti», per tali intendendosi quelli che alla data del 28 aprile 1993 erano destinatari di prestazioni di tipo previdenziale a carico

dei «vecchi fondi». Al riguardo - come anticipato dalla citata circolare ministeriale n. 326/E - si precisa che la qualifica di «vecchio iscritto» viene conservata anche dal soggetto iscritto a tale data che ha successivamente trasferito la propria posizione previdenziale in altri fondi, a condizione che non si sia verificato il riscatto.

Per espressa previsione dell'art. 18, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993, analoga deroga non è applicabile ai «nuovi iscritti» ai «vecchi fondi», cioè a coloro che si sono iscritti dopo il 28 aprile 1993 o che a tale data avevano semplicemente maturato il diritto a partecipare alle predette forme pensionistiche.

6. *Regime tributario delle prestazioni.*

Prima di affrontare lo specifico argomento del regime fiscale delle prestazioni è opportuno illustrare, sia pure in estrema sintesi, la nuova disciplina dei requisiti di accesso alle prestazioni prevista nell'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale traccia le regole che le fonti istitutive devono osservare nel definire i requisiti di accesso alle forme pensionistiche, nonché quella contenuta negli articoli 6 e 10 del medesimo provvedimento, riguardante, rispettivamente, il regime delle prestazioni e dei modelli gestionali e la disciplina della permanenza nel fondo pensione e della cessazione dei requisiti della partecipazione.

Secondo quanto stabilito dal predetto art. 7, le prestazioni dei fondi pensione possono consistere nella erogazione di un trattamento periodico oppure di una somma «una tantum».

Infatti, nell'art. 7, commi 2 e 3, è stato espressamente stabilito che:

1) le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite solo al compimento dell'età pensionabile, così come previsto nel regime obbligatorio di appartenenza, purché il beneficiano abbia partecipato al finanziamento del fondo pensione con almeno 5 anni di contribuzione;

2) le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo nel caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione, purché il beneficiano abbia partecipato a finanziare il fondo pensione con non meno di 15 anni di contribuzione e sempreché detto beneficiano abbia un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per fruire della pensione di vecchiaia. In deroga a tali requisiti e condizioni, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari possono consentire al lavoratore, che non possegga per intero i predetti requisiti, di accedere gradualmente alle prestazioni previdenziali in funzione dell'anzianità maturata.

L'entità delle prestazioni erogate dal fondo pensione è determinata — ai sensi del comma 5 del medesimo art. 7 — dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, in base al quale l'ammontare delle prestazioni erogate dal fondo dipende dall'entità dei versamenti effettuati, dai criteri con i quali sono state investite le disponibilità e dal rendimento dei relativi investimenti.

Il comma 4 dell'art. 7 in commento consente al lavoratore, che abbia partecipato al finanziamento del fondo pensione con non meno di 8 anni di contribuzione consistente in quote di trattamento di fine rapporto, di conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, un'anticipazione in misura non superiore alla quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione delle quote del T.F.R. di sua pertinenza.

Il comma 6, lett. *a)*, del medesimo art. 7 stabilisce che le stesse fonti costitutive possono prevedere, altresì, la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale, secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50 per cento della prestazione maturata alla data della richiesta.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 6 prevede la possibilità di erogare prestazioni correlate all'ipotesi dell'invalidità e della premorienza, mentre il comma 1, lett. *c)*, dell'art. 10 prevede il riscatto della posizione individuale per l'ipotesi in cui vengano meno i requisiti della partecipazione alla forma pensionistica complementare, stabilendo che lo statuto del fondo pensione ne disciplini le misure, le modalità e i termini di esercizio del relativo diritto.

Per espressa previsione dell'art. 18, comma 7, primo periodo, di detto decreto legislativo, le suddette norme non si applicano ai vecchi iscritti ai vecchi fondi.

Riepilogando, le prestazioni che il fondo pensione può erogare in base alle disposizioni sopra richiamate possono essere così riassunte:

prestazioni consistenti in trattamenti periodici per anzianità o vecchiaia (art. 7, commi 2 e 3);

prestazioni in forma di capitale (art. 7, comma 6, lett. *a)*;

anticipazioni (art. 7, comma 4);

prestazioni per invalidità e premorienza (art. 6, comma 3);

riscatti (art. 10, comma 1, lett. *c)*.

Ciò premesso, vengono ora prese in esame le disposizioni dell'art. 13 del provvedimento in oggetto onde precisare il trattamento tributario delle prestazioni previdenziali erogate dal fondo pensione.

6.1. Prestazioni erogate in forma di trattamento periodico.

Integrando la previgente disciplina, l'art. 13, comma 7, del provvedimento in oggetto, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995, ha introdotto nell'art. 47 del Tuir una nuova ipotesi reddituale, costituita dalla lettera h-*bis)*, avente ad oggetto «le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico» ai sensi del decreto legislativo in oggetto.

La nuova previsione reddituale si colloca, quindi, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Contestualmente, l'art. 13, comma 8, dello stesso provvedimento ha introdotto nell'art. 48 del Tuir un nuovo comma (comma 7- *bis*), il cui contenuto è stato poi trasferito nell'art. 48-*bis*, comma 1, lettera *d)*, in forza del quale tali prestazioni periodiche costituiscono reddito per l'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.

Il medesimo trattamento tributario si applica in capo agli eredi nel caso di reversibilità delle predette prestazioni periodiche.

6.1.1. Decorrenza della nuova disposizione relativa alle prestazioni periodiche.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'introdurre nell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi la nuova disposizione contraddistinta dalla lettera h-*bis)*, non ha previsto una norma di carattere transitorio con la quale disciplinare gli effetti di detta disposizione.

Considerato che bisogna far riferimento alla data di entrata in vigore stabilita dall'art. 17 della citata legge, si ritiene che la nuova disciplina si applichi alle prestazioni periodiche comunque erogate, sia ai nuovi che ai vecchi iscritti, a decorrere dal 17 agosto 1995.

6.1.2. L'evoluzione normativa.

Il successivo decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, non è intervenuto sulla specifica lettera h-*bis* del comma 1 dell'art. 47 del Tuir. Pertanto, le prestazioni periodiche ivi previste sono sempre qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, come già accennato, la previsione contenuta nell'art. 48, comma 7-*bis*, è stata trasferita nel nuovo art. 48-*bis*, al comma 1, lettera *d)*, dove si precisa che, in deroga al criterio generale fissato nella prima parte dello stesso articolo, per le prestazioni periodiche in questione non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 e le stesse costituiscono reddito per l'87,50 per cento dell'ammontare lordo corrisposto. Va peraltro osservato che l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 48 del Tuir va riferita soltanto all'ammontare da assoggettare a tassazione che, come già precisato è pari all'87,50 per cento dell'ammontare lordo corrisposto. Si ritiene, quindi, che anche con riferimento ai trattamenti periodici sia applicabile il criterio in base al quale si considerano percepiti nell'anno precedente, se a questo si riferiscono, anche le somme e i valori percepiti entro il 12 di gennaio dell'anno successivo.

Va inoltre evidenziato che a tali prestazioni periodiche competono le detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir - attribuibili a richiesta dell'interessato - in quanto le stesse non sono comprese tra i redditi per i quali il comma 3 dell'art. 47 stabilisce espressamente che l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta la possibilità di attribuire le detrazioni in parola.

Si deve infine precisare che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del Tuir, alle prestazioni in rassegna è applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e in presenza delle condizioni previste dalla stessa lettera *b)* dell'art. 16, il particolare regime della tassazione separata, come già chiarito con la citata circolare n. 326/E del 1997.

Si ricorda, inoltre, che trattandosi di redditi imputabili secondo il criterio di cassa, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Tuir, in caso di morte dell'avente diritto alla prestazione, i trattamenti periodici corrisposti agli eredi, determinati a norma dell'art. 48-*bis* del Tuir, sono assoggettati a tassazione separata in capo a questi ultimi. In tale ipotesi l'aliquota si determina secondo le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 18 del medesimo testo unico.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, come chiarito nella circolare n. 3/E del 9 gennaio 1998, sui redditi soggetti a tassazione separata non è dovuta l'addizionale regionale all'Irpef di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né in autotassazione né in sede di tassazione alla fonte. Inoltre, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, per gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e per quelli a questi assimilati corrisposti agli eredi degli aventi diritto, la revisione degli scaglioni e delle aliquote dell'Irpef di cui all'art. 46 del medesimo decreto legislativo ha effetto dai periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999.

6.1.3. L'applicazione delle ritenute d'acconto.

Per quanto riguarda l'assoggettamento a tassazione alla fonte, l'art. 1 comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha integrato le norme concernenti l'applicazione delle ritenute alla fonte, e, in particolare, l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevedendo che per le suddette prestazioni valgono le disposizioni di cui al precedente art. 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica oltre a confermare che la ritenuta su dette prestazioni è commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.

Successivamente, il citato decreto legislativo n. 314 del 1997, con l'art. 7, comma 1, lettera *e)*, ha sostituito il predetto art. 24. Nella nuova formulazione è ora stabilito che i soggetti dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta di acconto sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'art. 48-*bis* del Tuir (cioè, per i trattamenti periodici in esame, sull'87,50 per cento dell'ammontare lordo corrisposto). Qualora la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, o in assenza di questi ultimi, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Il contenuto del nuovo art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è stato illustrato nella citata circolare n. 326/E del 1997 cui si rinvia per gli approfondimenti circa l'applicazione della ritenuta d'acconto sui trattamenti periodici nei diversi periodi di paga, le modalità per l'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente, nonché per l'effettuazione del conguaglio di fine anno o, se antecedente, alla cessazione del rapporto. Ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E del 1998 si rinvia, invece, in merito all'applicazione della menzionata addizionale regionale all'Irpef.

In questa sede è, invece, opportuno ribadire quanto precisato in linea generale con la stessa circolare n. 326/E del 1997 a proposito del sostituto d'imposta tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto. Nella citata circolare è stato chiarito che i soggetti elencati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono tenuti ad effettuare le ritenute d'acconto ogni volta che corrispondono somme o valori determinati a norma dell'art. 48 del Tuir ed anche se il percipiente non riveste la qualifica di «proprio» dipendente o pensionato. Inoltre, è stato chiarito che, poiché costituiscono redditi di lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, ma anche quelli che in relazione al rapporto di lavoro sono erogate da soggetti terzi, ne discende che il datore di lavoro - sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di queste somme e valori sono erogate da altri in virtù di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo (ad esempio, diritto ad ottenerli da terzi, accordo o convenzione, stipulato dal datore di lavoro con un terzo). Nella stessa circolare è stato altresì chiarito che, in questa ipotesi, tra il datore di lavoro, il terzo erogatore e il dipendente sarà obbligatorio un sistema di comunicazione che consenta di assoggettare correttamente a tassazione alla fonte il reddito. Inoltre, a titolo di esempio, è stato prospettato il caso del datore di lavoro che stipula un accordo con un istituto di credito affinché vengano concessi prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti, con o senza oneri a carico del datore di lavoro e si è concluso per l'obbligo del datore di lavoro di applicare la ritenuta d'acconto sul corrispondente compenso in natura, liberando contestualmente la banca dal medesimo obbligo. In senso analogo si è disposto per l'ipotesi di distacco del dipendente presso un altro datore di lavoro nel caso in cui alcune somme e valori siano corrisposti dal datore di lavoro distaccante e altri dal datore di lavoro presso cui è stato distaccato il dipendente.

Quanto sopra premesso, tenuto conto che i trattamenti periodici costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali, a norma del comma 1 dell'art. 48-*bis* del Tuir, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 48 (anche se per i trattamenti in questione è poi prevista una speciale riduzione della base imponibile), che per l'effettuazione delle ritenute d'acconto come già precisato, l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede l'applicabilità di tutte le disposizioni contenute nell'art. 23 dello stesso decreto e che proprio tale ultima disposizione contiene l'elencazione dei soggetti che assumono la qualifica di sostituti d'imposta, ne consegue che l'inquadramento e la disciplina di tale figura dettata con riferimento ai redditi di lavoro dipendente si rende applicabile anche a tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Pertanto, relativamente ai trattamenti periodici il fondo pensione assume la qualifica di sostituto d'imposta, indipendentemente dalla forma prescelta per l'erogazione della prestazione, direttamente o tramite terzi, ad esempio tramite forme assicurative. In questa ipotesi, infatti, la stipula del contratto di assicurazione crea un rapporto obbligatorio tra fondo pensione e impresa assicuratrice e, conseguentemente, un rapporto obbligatorio tra impresa assicuratrice e avente diritto alla prestazione. Per effetto della stipula del contratto quest'ultimo ha diritto di pretendere l'erogazione della prestazione dall'impresa di assicurazione, diritto che non sarebbe sorto se il fondo pensione non avesse posto in essere il collegamento con il soggetto terzo e, cioè, con l'impresa assicuratrice. In applicazione dei suesposti principi, quindi, il fondo pensione rimane obbligato ad effettuare le ritenute di acconto sui trattamenti periodici corrisposti dall'impresa assicuratrice.

Tenuto conto delle incertezze interpretative manifestatesi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 314 del 1997 relativamente a questo aspetto, è possibile che siano stati tenuti comportamenti difformi. Pertanto, nel presupposto che non si è verificato alcun pregiudizio per l'erario in quanto le ritenute sono state in ogni caso versate, ancorché da soggetto diverso da quello cui tale obbligo incombe, si ritiene di convalidare il menzionato comportamento adottato ove beninteso il versamento da parte del soggetto non obbligato sia stato correttamente eseguito. A tal fine gli interessati provvederanno mediante i necessari scambi d'informazioni per consentire l'indicazione dei trattamenti corrisposti e delle ritenute già versate nella dichiarazione di sostituto d'imposta del fondo pensione.

Va, infine, ricordato che la citata circolare n. 326/E del 1997, ha illustrato la disposizione contenuta nell'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 314 del 1997, concernente il casellario dei trattamenti pensionistici, la cui disciplina è stata integrata con le disposizioni fiscali necessarie a consentire l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dei possessori di due o più trattamenti pensionistici. A tal fine, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono state introdotte nuove modalità di applicazione delle ritenute di acconto relativamente a detti trattamenti pensionistici. A tale proposito, si ricorda che nella predetta circolare è stato chiarito che nell'ambito applicativo della disposizione contenuta nell'art. 8, in funzione della analoga natura, sono compresi anche i trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione e che,

quindi, detti trattamenti devono essere gestiti unitamente ai trattamenti pensionistici veri e propri, tenendo conto della riduzione di imponibile per essi prevista.

6.2. Prestazioni erogate in forma di capitale.

6.2.1. Prestazioni erogate in forma di capitale a lavoratori dipendenti.

Modificando la previgente disciplina riguardante l'imposizione delle altre indennità di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del Tuir, il comma 9 dell'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 — introdotto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995 — ha stabilito che le prestazioni in forma di capitale (per tali dovendosi intendere le altre indennità e somme, diverse dal T.F.R. e dalle indennità equipollenti, spettanti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro) e i riscatti della posizione individuale di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto, erogate a lavoratori dipendenti e a soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del Tuir.

La medesima disposizione stabilisce inoltre l'applicabilità del comma 3 dell'art. 16 del Tuir in base al quale gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità previste nell'art. 17 dello stesso Tuir ovvero facendo concorrere il reddito in questione in quello complessivo. Infatti, i redditi della specie, essendo corrisposti da un soggetto obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto, non devono mai essere dichiarati poiché, ai fini della tassazione, l'Amministrazione finanziaria ritrae i dati dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi in questione la disposizione in rassegna stabilisce che le prestazioni in forma di capitale «sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale al T.F.R. destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al T.F.R. è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento».

La stessa norma prevede, altresì, l'applicazione dei commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 17 del Tuir. In particolare:

il comma 2 di detto articolo stabilisce che l'ammontare netto imponibile è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore, sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore stesso non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro;

il comma 5 disciplina l'obbligazione tributaria sui redditi della specie nei casi di decesso del prestatore di lavoro;

il comma 6 si occupa dello scambio delle informazioni tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

La norma in rassegna attua quindi un coordinamento tra le disposizioni concernenti il T.F.R. e le prestazioni erogate in forma di capitale, prevedendo che la riduzione annuale di L. 500.000 prevista dall'art. 17, comma 1, del Tuir, — aumentata a L. 600.000 dall'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997 — si applica anche a tali prestazioni in proporzione alle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate alla forma pensionistica complementare.

Ciò premesso, per quanto concerne specificamente le modalità di determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile a tali prestazioni, attesa la lettera della trascritta disposizione, si deve fare riferimento al numero degli anni preso a base di commisurazione per la determinazione del capitale da erogare, anche se maturati presso fondi diversi e sempreché nel passaggio da un fondo all'altro la posizione individuale del lavoratore sia stata trasferita e non riscattata.

Tale aliquota deve essere applicata sul capitale erogato dalle forme pensionistiche complementari al netto della contribuzione del lavoratore non eccedente il 4 per cento dell'importo annuo percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione delle quote di T.F.R. destinate alle forme pensionistiche complementari, come stabilito dall'art. 11, comma 2, della legge n. 335 del 1995.

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le fonti istitutive possono prevedere la facoltà del beneficiario di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50 per cento dell'importo maturato, l'ammontare dei contributi versati dal lavoratore — ai fini della predetta esclusione dall'imponibile fiscale — deve essere proporzionalmente ridotto in base alla percentuale di trattamento erogato sotto forma di rendita. Quindi, nel caso di liquidazione della prestazione in forma di capitale in misura pari al 50 per cento dell'importo maturato, supponendo che i contributi versati dal lavoratore in esenzione di imposta siano pari al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R., l'ammontare netto imponibile è costituito dall'importo della prestazione che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore in misura non superiore all'1 per cento della predetta retribuzione.

Resta fermo, naturalmente, che qualora il lavoratore abbia effettuato versamenti in misura superiore al 2 per cento — con conseguente tassazione dei contributi eccedenti quale reddito di lavoro dipendente — in sede di determinazione della prestazione imponibile si deve tener conto anche di detti contributi ai fini della predetta esclusione.

Ad esempio, ipotizzando il caso di un lavoratore dipendente che abbia un'anzianità di lavoro di 35 anni e risulti iscritto al fondo pensione da 9 anni, che abbia devoluto al fondo pensione il 100 per cento delle quote annue di accantonamento al T.F.R. e abbia diritto a percepire una prestazione pensionistica complementare pari a L. 150.000.000, di cui il 50 per cento (L. 75.000.000) richiesta in forma di capitale e un T.F.R. di 100.000.000, si dovranno effettuare i seguenti calcoli:

a) calcolo della prestazione imponibile:

supponendo che il contributo da dedurre sia pari all'1% della retribuzione annua e ammonti a lire 10.000.000, si ha:

75.000.000 - 10.000.000 = 65.000.000

b) calcolo del reddito di riferimento:

$$\frac{65.000.000 \times 12}{9} = 86.667.000$$

c) imposta relativa al reddito di riferimento: 27.333.000

d) calcolo dell'aliquota media:

$$\frac{27.333.000 \times 100}{86.667.000} = 31{,}53\%$$

e) calcolo della riduzione proporzionale alle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate al fondo pensione:

la riduzione delle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate al fondo pensione va riferita al 100 per cento al capitale in quanto l'intera quota del T.F.R. è stata destinata al fondo pensione. Complessivamente, si ha:

600.000 x 9 = 5.400.000

f) calcolo dell'imponibile netto:

65.000.000 - 5.400.000 = 59.600.000

g) calcolo dell'imposta dovuta sul capitale:

59.600.000 x 31,53% = 18.792.400

Ai fini della liquidazione del T.F.R., si dovranno effettuare i seguenti calcoli:

a) calcolo del reddito di riferimento:

$$\frac{100.000.000 \times 12}{35} = 34.285.714$$

b) imposta relativa al reddito di riferimento: 7.885.000

c) calcolo dell'aliquota media:

$$\frac{7.885.000 \times 100}{34.285.714} = 23\%$$

d) calcolo della riduzione riferibile alle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate al fondo pensione:

600.000 x (35 - 9) = 15.600.000

e) calcolo dell'imponibile netto:

100.000.0000 - 15.600.000 = 84.400.000

f) calcolo dell'imposta dovuta sul T F. R.:

84.400.000 x 23% = 19.412.000

L'esclusione dei contributi versati dal lavoratore dipendente nei limiti sopra richiamati, si applica — secondo quanto espressamente disposto dal citato art. 11, comma 2, della legge n. 335 del 1995 — anche nel caso in cui il fondo eroghi «anticipazioni» in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993. In tal caso, si ritiene che l'imposta si applichi con l'aliquota determinata a norma del citato art. 13, comma 9, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 — come dianzi illustrato — salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione.

6.2.2. Prestazioni in forma di capitale derivanti da polizze assicurative.

L'art. 11, comma 3, della citata legge n. 335 del 1995, ha stabilito che la disposizione prevista dal comma 4 dell'art. 42 del Tuir non si applica «in ogni caso» alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto in oggetto, quale che sia il modello gestionale adottato dal fondo pensione.

La citata disposizione dell'art. 42 del Tuir stabilisce che per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto.

La richiamata disciplina modifica quindi in modo sostanziale il previgente regime fiscale dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione o di capitalizzazione, ai sensi dei rami I o V del punto A della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, per i quali l'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, prevedeva l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento secondo le modalità illustrate nella circolare n. 14 del 17 giugno 1987.

Pertanto, le predette somme rimangono definitivamente assoggettate al trattamento previsto dall'art. 13, comma 9, precedentemente illustrato, considerato che la nuova disciplina ha in sostanza stabilito che la componente di rendimento finanziario ricompresa nel capitale erogato assume in ogni caso natura di reddito dì lavoro dipendente (e non di reddito di capitale) analogamente alla parte imponibile costituita dai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al fondo pensione.

6.2.3. La nuova decorrenza delle disposizioni relative alle prestazioni in forma di capitale.

La suesposta disciplina si applica, in base all'art. 17 della legge n. 335 del 1995, dal giorno successivo a quello di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* e, quindi, alle prestazioni in forma di capitale il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 17 agosto 1995.

Al riguardo va tuttavia precisato che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha stabilito che la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e quella contenuta nell'art. 42, comma 4, ultimo periodo, del Tuir, introdotta dall'art. 11, comma 3, della legge n. 335 del 1995, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993.

In forza di tale disposizione è stato quindi stabilito, con effetto retroattivo, che nei confronti dei soggetti che risultano iscritti alle predette forme pensionistiche entro il 28 aprile 1993, indipendentemente dalla data in cui è sorto il diritto alla percezione, deve applicarsi il previgente regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale.

Alla stregua di quanto sopra, ai «vecchi iscritti» deve applicarsi:

1) alle prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, la medesima aliquota applicata al T.F.R., ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tuir. Sulle anticipazioni erogate a tale titolo l'imposta si applica a norma del medesimo comma 2 dell'art. 17, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello stesso testo unico, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. *d)*, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; pertanto, alle anticipazioni corrisposte a partire dal 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 314/97) non si applica più l'aliquota stabilita dall'art. 11 del Tuir per il primo scaglione di reddito, ma si applica, invece, l'aliquota corrispondente alla base imponibile espressa dall'ammontare dell'anticipazione (non operando la riduzione annuale di L. 600.000) con gli stessi criteri stabiliti per il T.F.R. dal primo comma dell'art. 17 del Tuir;

2) alle prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione:

sulla parte relativa al rendimento, la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui al citato art. 6 della legge n. 482 del 1985;

sull'importo dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, l'aliquota prevista per la tassazione del T.F.R.

La ritenuta d'imposta del 12,50 per cento deve essere applicata sulla parte relativa al rendimento anche in caso di trasferimento della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un fondo di tipo diverso (o ad altro fondo assicurativo), con il conseguente trasferimento al nuovo fondo:

a) della parte corrispondente ai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, che viene trasferita in neutralità fiscale;

b) della parte corrispondente ai rendimenti assicurativi già definitivamente assoggettati ad imposta.

Ai «nuovi iscritti» invece, alle prestazioni in forma di capitale si deve applicare il trattamento previsto dall'art. 13, commi 9 e 10, precedentemente illustrato, qualunque sia il modello gestionale utilizzato dal fondo.

Da ciò deriva che, con riferimento a tali soggetti, la compagnia di assicurazione deve astenersi dall'effettuare la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento all'atto del trasferimento della provvista al fondo, il quale deve assoggettare le somme a tassazione separata secondo quanto previsto dal citato art. 13.

Analogo comportamento deve essere tenuto dalla compagnia di assicurazione nel caso di passaggio della posizione previdenziale da un fondo assicurativo ad un altro fondo.

6.2.4. Casi particolari.

Posto che per i capitali corrisposti a «vecchi iscritti» si applica la stessa aliquota del T.F.R., si pongono alcuni problemi allorquando le fonti istitutive prevedano l'utilizzo del T.F.R. per finanziare la previdenza complementare.

Ricorrendo tale ipotesi, considerato che il legislatore ha individuato nell'aliquota applicata sul T.F.R. la misura dell'onere tributario cui sono soggetti detti capitali, si ritiene che, ai fini del calcolo dell'aliquota applicabile, i sostituti d'imposta debbano in ogni caso procedere alla ricostruzione del T.F.R., tenendo conto anche delle quote devolute al fondo pensione. Conseguentemente, è in tale sede ricostruttiva che devono essere riconosciuti gli abbattimenti annuali di cui al comma 1 dell'art. 17 del Tuir.

Qualora ad uno stesso soggetto siano stati liquidati nel corso degli anni più trattamenti di fine rapporto, si deve applicare alle quote del capitale maturate alla data della cessazione dei vari rapporti di lavoro l'aliquota del T.F.R. ad esse corrispondente.

6.2.5. Capitali corrisposti a lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Per le prestazioni in forma di capitale e per i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, erogate ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di redditi di impresa) l'art. 13, comma 10, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995, ne prevede l'assoggettamento a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del Tuir. La medesima disposizione stabilisce, inoltre, l'applicabilità del

comma 3 dell'art. 16 del Tuir in base al quale gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità previste nell'art. 17 ovvero facendo concorrere il reddito in questione in quello complessivo, se più favorevole per il contribuente. Infatti, i redditi in questione, essendo corrisposti da un soggetto obbligato ad effettuare le ritenute di acconto non devono mai essere dichiarati poiché, come evidenziato in precedenza, l'Amministrazione finanziaria ritrae i dati, ai fini della tassazione, dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta.

Pertanto, nei casi di specie si applica la disciplina di cui all'art. 18, comma 1, del citato testo unico, in forza del quale l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione.

Tale disciplina si applica alle prestazioni erogate a decorrere dal 17 agosto 1995 in quanto la legge n. 335 del 1995 non ha disposto diversamente.

6.2.6. Prestazioni per invalidità e premorienza.

Alle prestazioni per invalidità e premorienza, menzionate dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, si rendono applicabili le ordinarie disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2, del Tuir.

Come noto, tale norma stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Pertanto, come già chiarito nella citata circolare n. 326/E del 1997, sono in ogni caso esclusi da tassazione gli indennizzi risarcitori del danno emergente, tra i quali rientrano le somme erogate per premorienza e invalidità permanente, mentre sono soggetti a tassazione gli indennizzi risarcitori del lucro cessante, quali ad esempio le somme erogate per invalidità temporanea, attesa la loro natura sostitutiva del mancato conseguimento di reddito di lavoro per il periodo di invalidità.

7. *Altre disposizioni.*

Con le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge n. 30 del 1997, sono stati corretti alcuni errori di redazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 13, comma 10, del decreto legislativo in rassegna — che impropriamente richiama la disposizione dell'art. 17, comma 2, del Tuir, riguardante i lavoratori dipendenti che percepiscono le altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lett. *a)*, seconda parte, del Tuir — e nell'art. 11, comma 2, della legge n. 335 del 1995, che erroneamente richiama il comma 10 dell'art. 13, essendo evidente che il riferimento esatto è al comma 9 di detto articolo.

8. *Disposizioni finali.*

L'art. 18 del decreto in oggetto, sotto la rubrica «norme finali», detta, come già anticipato, una sorta di regime transitorio che interessa i fondi di previdenza già operanti alla data del 15 novembre 1992, identificati con l'espressione «vecchi fondi».

Di tale disciplina interessano, in particolare, le disposizioni contenute nei commi 7, 8-*bis* ed 8-*quater*, alcune delle quali già in parte esaminate.

Il comma 7 dell'articolo in commento stabilisce, tra l'altro, che ai destinatari iscritti al 28 aprile 1993 — data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993 — alle forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del provvedimento in oggetto. Ciò significa che in tema di finanziamento delle predette forme pensionistiche e di erogazione delle prestazioni ai predetti destinatari continuano ad applicarsi i criteri e le modalità operative in essere in data antecedente al 28 aprile 1993 e che, quindi, ad esempio, detti fondi pensione possono continuare ad erogare prestazioni in forma di capitale in misura superiore al 50 per cento dell'importo maturato.

Come già anticipato, ai predetti destinatari non si applicano, altresì, le disposizioni dì cui all'art. 13, commi 2 e 3, relative al nuovo regime tributario dei contributi, continuando a trovare applicazione le disposizioni vigenti anteriormente alla predetta data del 28 aprile 1993. Conseguentemente, i contributi del datore di lavoro sono in ogni caso completamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa mentre quelli del lavoratore non concorrono in ogni caso a formare il reddito di lavoro dipendente.

Ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo in commento, il cennato regime tributario più favorevole si applica, inoltre, ai contributi versati ai fondi pensione, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione — che hanno presentato apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per usufruire della particolare disciplina ivi prevista, consistente nell'applicazione della normativa previgente per un periodo di 8 anni — anche con riferimento ai soggetti iscritti dopo il 28 aprile 1993, fino al termine del suddetto periodo transitorio.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A9483

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga della nomina del commissario straordinario di Governo per le iniziative italiane di supporto all'Albania

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 (registrato alla Corte dei conti in data 21 settembre 1998, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 5), il generale di corpo d'armata (aus.) Franco Angioni è stato confermato fino alla data del 31 dicembre 1998 commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania, con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con i compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997.

98A9419

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Juan Jesus Garcia-Sanjuan Ruiz, console onorario in Santa Cruz de Tenerife (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Madrid;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Madrid;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e delle ditte italiane operanti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1998

Il Ministro: DINI

98A9420

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Paranaguà (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Janfranco Fregonese, vice console onorario in Paranaguà (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

7) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1998

Il Ministro: DINI

98A9421

Rilascio di exequatur

In data 14 settembre 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Chiantella, console onorario della Repubblica della Guinea equatoriale a Genova.

98A9422

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Vigonovo

Con decreto n. 60122 del 12 giugno 1998, del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in comune di Vigonovo (Venezia) iscritto nel catasto terreni di Venezia al foglio n. 5 - particelle: 626, 627, 628, 629, 630, 688, 689, 876 e 877, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta - per una complessiva superficie di mq 1626.

98A9426

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.4404-XV.J(1598) del 25 settembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Martarello tuono di primavera», che la Martarello S.r.l. intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4415-XV.J(1587) del 25 settembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Tornado (d.f.: Martarello tornado)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10325-XV.J(1466) del 25 settembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 718 (d.f.: Martarello golden crackling waterfall)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Produce Flower Basket Fireckrackers Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4256-XV.J(1583) del 25 settembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Moon expolration (d.f.: Martarello missione luna)», che la Martarello S.r.l. intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4256-XV.J(1583) del 25 settembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Waterfall (d.f.: Martarello cascata d'argento», che la Martarello S.r.l. intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A9423

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 ottobre 1998

Dollaro USA	1632,00
ECU	1945,67
Marco tedesco	989,39
Franco francese	295,09
Lira sterlina	2734,91
Fiorino olandese	877,28
Franco belga	47,961
Peseta spagnola	11,641
Corona danese	260,26
Lira irlandese	2462,85
Dracma greca	5,783
Escudo portoghese	9,648
Dollaro canadese	1059,12
Yen giapponese	13,988
Franco svizzero	1215,64
Scellino austriaco	140,63
Corona norvegese	221,36
Corona svedese	210,36
Marco finlandese	325,26
Dollaro australiano	1011,02

98A9528

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottolenecate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
19 BA	De Lena Mauro	Bari
25 BA	Caselli Silvano	Bari
41BA	Mo.Ca. di Morgese D. e Cassano L.	Bari
47 BA	Baldassarre Vitoantonio	Santeramo
77 BA	Giannella Ettore Luigi	Barletta
84 BA	Meo Angelo Fabrizio	Monopoli
96 BA	Giuliani Giovanni	Bari
107 BA	MDA di Damicco Nichelangelo	Modugno
4 BN	Calicchio Rossano	Benevento
7 BN	Mirco Maurizio	Circello
17 BG	Giardina Gianpaolo Orafo	Bergamo
203 BO	Monti Marino e C. S.n.c.	Bologna
213 BO	Zuccato Giovanni e C. S.d.f.	San Lazzaro di Savena
308 BO	D.B.M. S.r.l.	Bologna
62 CA	Rotondo Antonia	Cagliari
99 CA	Canessa Maria Cristina	Cagliari
29 CS	Provenzano Claudio	Amantea F.ne Campora S.G.
37 CR	Bridge Gale	Crema
752 FI	Martini Maria Pia	Scandicci
887 FI	Gabbrielli Alessandro	Scandicci
1009 FI	Amar di Stefanini Giuliano	Firenze
1052 FI	Proto & Type S.n.c. di Menabue e di Bartolomeo	San Casciano V.P.
1181 FI	Pan's Stone di Pancani & C.	Firenze
	Ottaviani Raffaella	Latina
	Di Prospero Massimo	Sabaudia
	D'Aprano Pietro	S.S. Cosma e Damiano
	Baglioni Adele	Latina
	Avossa Antonio	Latina
IC	Severini Antonio	Recanati
MN	Jack S.n.c. di Vincenzi & Sciarabba	Mantova
ME	Ivaldi Giacomo	Lipari
801 MI	Loprieno Carlo e Maestroni Danilla S.d.f.	Milano
1379 MI	Laboratorio Roando di Berera Alda Laura	Vaprio d'Adda
1582 MI	G.G.V. S.r.l.	Milano
1744 MI	M.A.D. Preziosi S.r.l.	Milano
1781 MI	Randazzo Simona	Milano
784 NA	Ascione Baldassarre	Torre del Greco
831 NA	Ammendola Massimo	Torre del Greco
849 NA	Postiglione Gioielli S.n.c.	Napoli
19 NU	Congiu Gianpiero	Tortolì
23 NU	Mastinu Gianfranco	Bosa
72 PA	A.P.I.S. S.p.a.	Palermo
538 RM	Tofani Maurizio	Roma
578 RM	De Vecchis Vincenzo	Roma
812 RM	Iacovella Massimiliano	Roma
824 RM	Capone Giovanni	Ciampino
885 RM	Boncap S.n.c.	Roma
1048 RM	Stella Massimo	Genzano di Roma
176 VR	Il Gioiello dei fratelli Tommasi Tommasi Francesca e C. S.n.c.	Verona
88 VC	Sambonet S.p.a.	Vercelli
53 VT	Tedeschi Vincenzo	San Martino al Cimino

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
731 AL	G. & G. di Bussa e Raiteri	Valenza	11
1235 AL	Bernini & Nobili S.d.f.	Valenza	4
1264 AL	Dova Pierino	Valenza	3
1683 AL	Ferraris Costantino	Pietramarazzi	1
1772 AL	Sisto Secondino	Valenza	5
1805 AL	Ratti Paolo	Valenza	4
1930 AL	Pasquarelli & Fernando S.d.f.	Valenza	2
1937 AL	Barbierato Valentino	Valenza	2
2357 AL	Zerbetto Guerrino	Valenza	1
2430 AL	Arfini & Pusca S.n.c.	Valenza	1
2979 AL	Bybe di Biraghi Alessandra	Valenza	2
2989 AL	Vit. Oro di Lorenzo Vit.	Valenza	5
3127 AL	Cer Vari S.n.c. di Cervari Luigi & C.	Bassignana	1
3230 AL	Valenz-Oro di Grossi Danilo & C. S.n.c.	Alessandria	1
3441 AL	Ti.Gio. di Camporese Tiziana	Valenza	1
159 AN	Papa Sterling S.r.l.	Ancona	3
21 BG	Zanetti Pierclaudio	Bergamo	1
2 BO	Oreste Guidi S.r.l.	Bologna	1
309 FI	Italo Gori di Anna Gori	Scandicci	2
630 FI	Giemmeci S.n.c.	Scandicci	1
685 FI	Evangelisti Alfonso	Firenze	1
1338 FI	Maestri Argentieri S.r.l.	Scandicci	11
10 GO	Bonini Piergiorgio	Monfalcone	1
69 FR	Trimani Francesco	Sora	2
746 MI	Curti Argenteria S.n.c.	Milano	2
1259 MI	Top Art S.r.l.	Canzo di Peschiera B.	1
388 NA	It. An. di Itri Antonio e C. S.n.c.	Torre del Greco	1
822 NA	Tiziana Preziosi S.r.l.	Scisciano	1
12 PR	Oreficeria fratelli Fontana	Parma	1
48 PG	Goracci Enrico	Perugia	2
188 TO	Avigo Pietro	Bruino	2
286 TO	Grisoglio S.n.c. di Grisoglio Fulvio e C.	Torino	1
372 TO	Stainston S.r.l.	Torino	1
316 VA	Trea S.p.a.	Gallarate	2
192 VR	Giordano Raffaele	S. Ambrogio di Valpolicella	3
66 VE	Miani Stanislao	Venezia	3
89 VC	Staurino particolari preziosi di Staurino & C. S.n.c.	Motta de' Conti	3
9 VI	Donnagemma comm. Luigi e S.a.s. di Donnagemma Bruno e C.	Vicenza	48
1269 VI	Benetti Giovanni Teseo	Vicenza	1
1340 VI	Campagnolo fratelli S.n.c. di Campagnolo Lino & C.	Vicenza	3
1834 VI	Lina Stefani S.r.l.	Vicenza	1
1918 VI	Ellezeta oro S.r.l.	Arzignano	2

98A9443

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA), in Santa Margherita Ligure.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1998 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA), con sede in Santa Margherita Ligure (Genova).

98A9424

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione denominata «Venice international university», in breve VIU, con sede nell'Isola di S. Servolo di Venezia.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1998 è stato approvato il nuovo statuto dell'associazione denominata «Venice international university», in breve VIU, con sede nell'Isola di S. Servolo di Venezia.

98A9425

BANCA D'ITALIA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Vulture Vitalba - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Atella.

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 ottobre 1998, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Volture Vitalba - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Atella (Potenza), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

98A9427

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 ottobre 1998 concernente: «Modalità di cessione di un dittico di monete d'argento da L. 2.000 celebrative dell'Anno Duemila». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 21, prima colonna, nel dispositivo, alla seconda voce della lettera *b)*, dove è scritto: «da 101 a *2.000* . . . . pezzi L. 101.750;», leggasi: «da 101 a *1.000* pezzi . . . . L. 101.750;».

98A9496

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 5 4 0 9 8 *

L. 1.500